Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 20 febbraio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1981

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero dei trasporti

Ministero degli affari esteri

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 50 DEL 20 FEBBRAIO 1982:

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 30 gennaio 1982.

Classificazione di alcuni prodotti chimici ai fini del trasporto marittimo.

DECRETO 30 gennaio 1982.

Modificazioni alle « Norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricati su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori) ».

DECRETO 1° febbraio 1982.

Modificazione di un imballaggio ai fini del trasporto marittimo in colli del « DDT ».

DECRETO 2 febbraio 1982.

Aggiunta di nuovi imballaggi per il trasporto marittimo di alcuni prodotti chimici appartenenti alla classe 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea).

DECRETO 3 febbraio 1982.

Classificazione del prodotto denominato « Mancozeb stabilizzato contro la combustione spontanea » e modificazione alla « nota » posta in calce alla « denominazione » delle tabelle 9.34 e 9.35 della classe 9 (materie pericolose diverse).

DECRETO 4 febbraio 1982.

Modificazioni alle « Norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 2 (gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione) ».

(Da 754 a 759)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 50 DEL 20 FEBBRAIO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6:

Scarpellini, società per azioni, in Alzano Lombardo: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1982.

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1982.

Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1982.

Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza: Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 28 gennaio 1982.

C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari: Obbligazioni « 9% - 1975-1987 » sorteggiate l'11 gennaio 1982.

Immobiliare O.A.G.I., società per azioni, in Padova: Estrazione di obbligazioni.

Banco di Sardegna, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Sassari: Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1982.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1982.

Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma: Obbligazione « 6 % - 1964-1974 » ancora non presentata per il rimborso.

Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito e medio e lungo termine, in Roma: Obbligazioni « 9% - 1974-1982 » ancora non presentate per il rimborso.

Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma: Obbligazioni « 7 % - 1973-1983 » ancora non presentate per il rimborso.

Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma: Obbligazioni « 7 % - 1973-1983 » ancora non presentate per il rimborso.

Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma: Obbligazioni « 7 % - 1970-1980 » ancora non presentate per il rimborso.

Credito fondiario della cassa di risparmio, sezione autonoma opere pubbliche, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1982.

Credito fondiario della cassa di risparmio, sezione autonoma opere pubbliche, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1982.

Credito fondiario della cassa di risparmio, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1982.

Credito fondiario della cassa di risparmio, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1982.

E.N.E.L. - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Estrazione di obbligazioni « 10% - 1975-1982 ».

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario, in Roma: Obbligazioni fondiarie ed opere pubbliche sorteggiate il 28 gennaio 1982.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario, in Roma: Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 febbraio 1982.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate i giorni 1° e 2 febbraio 1982.

La Triveneta, società per azioni, agenzia di aut. e spedizioni, in Udine: Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1981.

Compagnie de Saint Gobain, in Neuilly sur Seine: Obbligazioni « 6% - 1966-1984 » sorteggiate il 1° febbraio 1982.

C.A.M.I. - Costruzione attrezzature macchine industriali, società per azioni, in Legnaro (Padova): Estrazione di obbligazioni.

Sival carni, società per azioni, in Castegnero (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1981.

Filatura di Caltrano, società per azioni, in Caltrano (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1982.

Maglificio Nigi, società per azioni, in Mogliano Veneto (Treviso): Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1981.

Campoflex, società per azioni, in Molino di Altissimo (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1981.

Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona: Estrazione di obbligazioni e cartelle fondiarie ed agrarie.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade IRI 1976-1986 » sorteggiate il 9 febbraio 1982.

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 12% - 1977-1987 » sorteggiate il 15 febbraio 1982.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma, Sezione opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1982.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1982.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma: Cartelle fondiarie sorteggiate il 4 febbraio 1982.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7:

Cassa di Risparmio delle provincie Lombarde, credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1982.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8:

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1982.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimeno di premi n. 9:

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1982 (42ª estrazione).

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1982 (9ª estrazione).

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito industriale: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1982 (70ª estrazione).

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito agrario e peschereccio: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1982 (13ª estrazione).

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1982 (216ª estrazione).

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1982 (42ª estrazione).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10:

Istituto bancario San Paolo di Torino, credito fondiario: Obbligazioni « Fondiarie, agrarie, opere pubbliche » sorteggiate nei mesi di gennaio e febbraio 1982.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. **921.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 203, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, è sostituito dal seguente:

« La scuola ha la durata di tre anni. Sono ammessi otto iscritti per ogni anno di corso, per un totale di ventiquattro iscritti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **922.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica « S. Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica « S. Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica « S. Cuore » di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università cattolica « S. Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'ottavo comma dell'art. 147, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia, è sostituito dal seguente:

« Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di centoventotto da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dal presente statuto ».

Il quinto comma dell'art. 152, relativo alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, è sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 923.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 57, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, all'elenco degli istituti è aggiunto l'istituto policattedra di « fisiologia umana ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 924.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 75, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, all'elenco degli istituti della facoltà è aggiunto l'istituto policattedra di:

« prima patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 925.

Modificazioni allo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 14 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono inserite le seguenti nuove discipline:

linguistica generale;
filologia italiana;
istituzioni di storia medioevale;
storia della Chiesa;
storia della storiografia;
archivistica;
filologia neotestamentaria.

Art. 15 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono inserite le seguenti nuove discipline:

psicologia dell'età evolutiva;
storia della pedagogia;
sociologia della conoscenza;
storia della sociologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 926.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 20, relativo all'elenco delle lauree rilasciate dalla facoltà di lettere e filosofia, è integrato nel senso che va aggiunta la seguente: « laurea in storia ».

Dopo l'art. 26 sono inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti articoli concernenti l'ordinamento del corso di studio per la laurea in storia.

LAUREA IN STORIA

Art. 27. — La durata del corso di studio per la laurea in storia è di quattro anni.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi:

a) medioevale;
b) moderno.

Sono titoli di ammissione: *a*) il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale; *b*) il diploma rilasciato al termine dell'anno integrativo frequentato dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore di durata quadriennale.

Indirizzo medioevale

Sono insegnamenti fondamentali:

storia medioevale;
storia romana;
* storia moderna;
storia dell'arte medioevale;
* letteratura italiana;
paleografia e diplomatica;
lingua e letteratura latina medioevale;
storia economica medioevale;
* geografia storica dell'Europa;
storia della filosofia medioevale;
istituzioni medioevali.

Sono insegnamenti complementari:

archivistica;
storia bizantina;
filologia romanza;
storia medioevale dell'Oriente europeo;
storia dei paesi islamici;
archeologia medioevale;
bibliografia e biblioteconomia;

cronologia e cronografia;
numismatica, sfragistica e araldica;
epigrafia medioevale;
storia del diritto italiano;
museologia;
didattica della storia;
antropologia culturale;
teoria e storia della storiografia;
storia del commerico e della navigazione;
codicologia;
storia delle esplorazioni geografiche;
storia e civiltà precolombiane dell'America;
storia dell'Europa medioevale;
* politica economica europea;
paleografia bizantina;
esegesi delle fonti della storia medioevale;
letteratura umanistica;
storia agraria medioevale;
una storia regionale italiana del medioevo, che viene precisata come storia della Lombardia nel medioevo;
storia del Cristianesimo medioevale;
pubblicistica e cronachistica medioevale;
storia degli insediamenti tardo-antichi e medioevali;
linguistica, onomastica e toponomastica medioevale;
storia della Chiesa medioevale e dei movimenti ereticali.

Indirizzo moderno

Sono insegnamenti fondamentali:
* storia moderna;
storia dell'arte moderna;
storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;
teoria e storia della storiografia nell'età moderna;
* letteratura italiana;
storia economica dell'età moderna;
* geografia storica dell'Europa;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
metodi quantitativi applicati alla storia;
storia della scienza e della tecnica nell'età moderna;
storia degli antichi stati italiani.

Sono insegnamenti complementari:
storia dell'Africa;
storia dell'Asia;
storia dell'America latina;
storia dell'Europa orientale;
storia del Rinascimento;
storia dell'America settentrionale;
letteratura italiana moderna;
storia dell'età della Riforma e Controriforma;
storia dell'età dell'Illuminismo;
storia del Risorgimento;
storia e tecnica militare;
storia di una regione italiana nell'età moderna, che viene precisata come storia della Lombardia nell'età moderna;
storia della sanità;
storia della chimica;
storia urbana;
storia delle tecnologie;
storia agraria moderna;
storia delle esplorazioni e scoperte geografiche;
storia del commercio e dell'industria;
storia della moneta e della borsa;
* politica economica europea;
etnologia storica;
cronologia e tecniche della misura del tempo;
istituzioni di educazione civica;
storia della fisica;
storia delle matematiche;
storia della navigazione;
storia dell'Europa occidentale nell'età moderna.

Art. 28. — Le materie fondamentali e complementari segnate con asterisco sono comuni ai due indirizzi del corso di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno otto insegnamenti complementari di cui sei dell'indirizzo prescelto.

Lo studente dovrà, inoltre, aver superato gli esami in due insegnamenti di lingua straniera da mutuarsi presso la stessa o altre facoltà della medesima Università: una delle due lingue dovrà essere scelta fra quelle del gruppo anglosassone ed una fra quelle del gruppo neolatino.

L'esame di laurea in storia consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in uno degli insegnamenti relativi al corso di laurea ed in rapporto al carattere della laurea stessa e dell'indirizzo prescelto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 218

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1981, n. **927.**

Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/831 del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 11 della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

Visto, in particolare, l'art. 16 della legge sopraindicata che prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei trasporti, delle finanze, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle fo-

reste e degli affari esteri, si procede all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nella legge sopraindicata in conformità alle direttive delle Comunità europee;

Viste le direttive del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 67/548 del 27 giugno 1967, n. 75/409 del 24 giugno 1975 e n. 79/831 del 18 settembre 1979 concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze pericolose;

Visto il proprio decreto in data 6 giugno 1977, n. 1147, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1978, registro Atti di Governo n. 17, foglio n. 10, concernente il recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/409 del 24 giugno 1975;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977 concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei trasporti, delle finanze, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste e degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge 29 maggio 1974, n. 256 è sostituito dal seguente:

« Le norme della presente legge non si applicano alle seguenti materie per le quali continuano ad avere vigore le norme che le riguardano:

a) ai medicinali, agli stupefacenti e alle sostanze radioattive;

b) al trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;

c) alle derrate alimentari o agli alimenti per animali;

d) alle sostanze che si presentano sotto forma di residui, intendendosi come tali le sostanze di cui il detentore si disfi od abbia l'obbligo di disfarsi;

e) alle sostanze in transito soggette a controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o trasformazione.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, sotto la voce « sostanze », dopo le parole « lavorazioni industriali » vanno aggiunte le seguenti: « eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato ».

Allo stesso primo comma dell'art. 2 della citata legge va aggiunta la seguente ulteriore definizione: « Ambiente: acqua, aria e suolo nonché i rapporti di tali elementi tra loro e con qualsiasi organismo vivente ».

Il secondo comma dell'art. 2 predetto è completato dalle seguenti ulteriori elencazioni:

« *i*) altamente infiammabili (o estremamente infiammabili): le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 0°C ed il cui punto di ebollizione è inferiore o pari a 35°C;

l) altamente tossici (o molto tossici): le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi estremamente gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;

m) pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati la cui utilizzazione presenta o può presentare rischi immediati o differiti per l'ambiente;

n) cancerogeni: le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

o) teratogeni;

p) mutageni ».

Allo stesso art. 2 è inoltre aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dell'attribuzione delle sostanze chimiche ad una o più delle categorie di pericolo precisate al comma precedente, le sostanze allo stato naturale o sotto forma di preparati possono essere immesse sul mercato solo previa notifica al Ministero della sanità ».

Per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi si applicano i criteri generali stabiliti nell'allegato III.

Art. 3.

All'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 256, va aggiunto il seguente numero: « 4) se muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato, devono essere progettati in modo che l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto ».

Art. 4.

I numeri 3), 4) e 5) dell'art. 5 della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modifiche sono così sostituiti:

« 3) I seguenti simboli ed indicazioni dei pericoli insiti nell'utilizzazione della sostanza o del preparato:

esplosivo: una bomba che esplode (E);
comburente: una fiamma sopra un cerchio (O);
facilmente infiammabile: una fiamma (F);
tossico: un teschio su tibie incrociate (T);
nocivo: una croce di Sant'Andrea (Xn);
corrosivo: la raffigurazione dell'azione di un acido (C);
irritante: una croce di Sant'Andrea (Xi);
altamente infiammabile (o estremamente infiammabile): una fiamma (F);
altamente tossico (o molto tossico): un teschio su tibie incrociate (T).

I simboli devono essere conformi a quelli stabiliti a norma dell'art. 6 ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione.

4) Un richiamo a rischi specifici derivanti dai pericoli di cui al numero 3): la natura dei rischi specifici che comporta la utilizzazione delle sostanze e dei preparati deve essere indicata con una o più frasi tipo conformi a quelle stabilite a norma dell'art. 6. Le frasi del tipo « altamente o estremamente infiammabile » o « facilmente infiammabile » possono non essere indicate quando ripetano una indicazione di pericolo utilizzata in applicazione del precedente numero 3). Non è necessario rammentare i rischi specifici ed i consigli di prudenza se il contenuto dell'imballaggio non supera i 125 ml per le sostanze irritanti, facilmente infiammabili e infiam-

mabili o comburenti, nonché per le sostanze nocive che non sono poste in libera vendita al dettaglio.

5) I consigli di prudenza pertinenti all'utilizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi da indicare con frasi tipo che sono riportate nell'allegato IV del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche. Qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o direttamente sull'imballaggio, i consigli di prudenza possono essere acclusi all'imballaggio stesso ».

Le indicazioni quali « non tossico », « non nocivo » o qualsiasi altra indicazione analoga non devono figurare sulla etichetta o sull'imballaggio delle sostanze e dei preparati.

Quando sono attribuibili più simboli di pericolo:

l'obbligo di apporre il simbolo T rende facoltativi i simboli X e C, salvo disposizione contraria dell'allegato I del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche;

l'obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo il simbolo X;

l'obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativi i simboli F ed O.

Art. 5.

L'art. 8 della legge 29 maggio 1974, n. 256 è così sostituito:

« Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 non si applicano ai recipienti contenenti gas compressi liquefatti e discolti sotto pressione ed agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre, come effetto pratico, esplosioni o effetti pirotecnici ».

Art. 6.

Per la notifica di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, come modificato dal presente decreto, si intendono gli atti con i quali il fabbricante o qualsiasi altra persona stabilita nella Comunità, che immette sul mercato una sostanza in quanto tale o in quanto incorporata in un preparato, fornisce all'autorità competente le informazioni richieste. Per immissione sul mercato si intende la consegna e la messa a disposizione a terzi. L'importazione nel territorio doganale nazionale è considerata, ai sensi del presente decreto, come una immissione sul mercato.

A tal fine ogni fabbricante o importatore di una sostanza prodotta o importata nel territorio nazionale salvo quanto previsto al successivo art. 8 è tenuto a presentare, entro e non oltre 45 giorni prima della immissione della sostanza medesima sul mercato, una notifica comprendente:

un fascicolo tecnico che fornisca tutti gli elementi necessari per valutare i rischi prevedibili, immediati o differiti, che la sostanza può presentare per l'uomo e per l'ambiente, e che contenga almeno le informazioni ed i risultati degli studi di cui all'allegato I del presente decreto compresa la descrizione dettagliata e completa degli studi effettuati, nonché dei metodi utilizzati o l'indicazione dei loro riferimenti bibliografici;

una dichiarazione riguardante gli effetti negativi in funzione dei diversi impieghi previsti;

la proposta di classificazione e di etichettatura della sostanza conformemente alla legge 29 maggio 1974, n. 256;

proposte di raccomandazioni relative alla sicurezza di impiego della sostanza.

Qualora si tratti di una sostanza che è già stata notificata, il Ministero della sanità può accettare che il notificante di tale sostanza faccia riferimento, per quanto riguarda il fascicolo tecnico, ai risultati degli studi effettuati da uno o più dei notificanti precedenti, con l'accordo scritto di questo o di questi ultimi.

Nel caso in cui una sostanza è già iscritta nell'allegato I di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche, il notificante può fare a meno della dichiarazione sugli effetti negativi, della proposta di classificazione e delle proposte di raccomandazione relative alla sicurezza di impiego. Il notificante è inoltre dispensato dal fornire le informazioni prescritte per il fascicolo tecnico dall'allegato I del presente decreto, eccettuati i punti 1 e 2 di detto allegato quando la sostanza è stata notificata per la prima volta da almeno 10 anni.

Il notificante di una sostanza già notificata è tenuto ad informare il Ministero della sanità:

dei mutamenti dei quantitativi annuali o dei quantitativi cumulati, che egli ha immesso sul mercato, secondo la gamma di tonnellaggio fissata all'allegato I del presente decreto, punto 2.2.1;

delle nuove conoscenze circa gli effetti della sostanza sull'uomo e/o sull'ambiente di cui il notificante possa ragionevolmente essere a conoscenza;

dei nuovi usi per i quali la sostanza viene immessa sul mercato, ai sensi dell'allegato I citato, punti 2.1.2, di cui il notificante possa ragionevolmente essere a conoscenza;

di ogni modifica delle proprietà risultanti da una modifica della composizione della sostanza di cui allo allegato I del presente decreto, punto 1.3.

Il notificante è altresì tenuto ad informare il Ministero della sanità circa i risultati degli studi effettuati in conformità all'allegato II del presente decreto. Le prove di cui agli allegati I e II del presente decreto sono effettuate presso laboratori all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità.

Art. 7.

Il Ministero della sanità, destinatario delle notifiche, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità esamina la conformità della documentazione pervenuta alle prescrizioni tecniche di cui al precedente art. 6 ed in particolare:

le conclusioni proposte dal notificante circa i rischi prevedibili che la sostanza può presentare;

la classificazione e l'etichettatura;

le proposte di raccomandazione relative alla sicurezza di impiego presentate dal notificante.

Il Ministero della sanità, sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità, qualora sia necessario per valutare il pericolo che una sostanza può presentare, ha facoltà di:

chiedere informazioni complementari e/o prove di verifica in merito alle sostanze notificate, con riferimento all'allegato II del presente decreto, anche in un momento precedente a quello previsto nell'allegato stesso;

procedere al prelievo dei campioni necessari a scopo di controllo, secondo le modalità di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 29 maggio 1974, n. 256;

prendere, in attesa di disposizioni comunitarie, le misure appropriate relative alla sicurezza di impiego, secondo le modalità previste agli articoli 3 e 6 della legge 29 maggio 1974, n. 256.

Il Ministero della sanità, al ricevimento del fascicolo di notifica o delle informazioni complementari di cui all'art. 6 precedente, trasmette immediatamente copia del fascicolo alla commissione delle Comunità europee, corredandolo con i propri eventuali commenti. Per quanto riguarda le informazioni complementari di cui al precedente art. 6 e le informazioni e le prove complementari di cui all'allegato II del presente decreto, il Ministero della sanità informa la commissione delle Comunità europee delle prove scelte, delle motivazioni che hanno giustificato tale scelta e della valutazione dei risultati. La documentazione di cui sopra può essere trasmessa alla commissione delle Comunità europee sotto forma di riassunto.

Il Ministero della sanità può fornire, ove richiesto, alle autorità competenti degli Stati membri delle Comunità europee, che hanno ricevuto copia della documentazione sopradetta dalla commissione, informazioni aggiuntive circa il contenuto della documentazione medesima.

Art. 8.

Le norme indicate nei precedenti articoli 6 e 7 del presente decreto, relativamente all'obbligo di notifica ed alle relative modalità, non sono applicabili:

a) fino a 6 mesi dopo la pubblicazione dell'inventario di cui all'art. 13, alle sostanze immesse sul mercato prima del 18 settembre 1981;

b) 6 mesi dopo la pubblicazione dell'inventario di cui al predetto articolo, alle sostanze che figurano nell'inventario medesimo;

c) agli antiparassitari ed ai concimi, purché siano soggetti a procedure di omologazione per lo meno equivalenti o di notifica comunitarie o nazionali;

d) alle sostanze che sono già sottoposte a prescrizioni analoghe in conformità ad altre direttive comunitarie in materia di prove e di notifiche.

Si considerano notificate ai sensi del presente decreto le sostanze già notificate in uno degli Stati membri delle Comunità europee in conformità alle disposizioni della direttiva n. 831 del 18 settembre 1979.

Si considerano altresì notificate le sostanze enumerate qui di seguito, allorché sono soddisfatte le condizioni seguenti:

polimerizzati, policondensati e composti di poliaddizione, in ragione di meno del 2% di un monomero in forma legata che non è stato ancora commercializzato prima del 18 settembre 1981;

sostanze soggette alla ricerca ed all'analisi, qualora siano immesse sul mercato per determinarne le proprietà conformemente al presente decreto;

sostanze immesse sul mercato a scopi di ricerca o di analisi in quantitativi inferiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante o importatore e destinate soltanto a laboratori;

sostanze immesse sul mercato in quantitativi inferiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante o importatore a condizione che lo stesso ne dichiari l'identità, i dati utilizzati per l'etichettatura ed i quantitativi al Ministero della sanità e si conformi alle eventuali disposizioni impartite dallo stesso Ministero.

Tuttavia le sostanze nella fase di ricerca-sviluppo immesse sul mercato in quantitativi limitati allo scopo perseguito dalla ricerca-sviluppo, ma superiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante o importatore presso clienti registrati e in numero limitato, beneficiano di una deroga valida per un anno, purché il fabbricante o l'importatore ne dichiari la identità, i dati utilizzati per l'etichettatura ed i quantitativi al Ministero della sanità e si conformi alle disposizioni eventualmente impartite dello stesso Ministero per tale ricerca-sviluppo; oltre tale termine le sostanze devono essere sottoposte a notifica. Il fabbricante o l'importatore è inoltre tenuto ad assicurare che la sostanza o il preparato in cui la sostanza è incorporata sarà manipolata esclusivamente dal personale dei clienti in condizioni controllate e che non sarà messo a disposizione del pubblico.

Le sostanze di cui al terzo comma devono, nella misura in cui le loro caratteristiche pericolose siano ragionevolmente note al fabbricante o importatore, essere imballate e provvisoriamente etichettate dallo stesso conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 29 maggio 1974, n. 256, come completati dal presente decreto, nonché ai criteri di cui all'allegato III del presente decreto.

Qualora non fosse ancora possibile etichettare tali sostanze conformemente ai principi di cui all'art. 5 della legge 29 maggio 1974, n. 256, come completato dal presente decreto, l'etichetta dovrà recare la seguente indicazione: « Attenzione - sostanza non ancora esaminata completamente ».

Qualora una sostanza citata al terzo comma del presente articolo ed etichettata secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge citata, come completato dal presente decreto, sia « altamente tossica » o « tossica », il fabbricante o importatore deve comunicare al Ministero della sanità tutte le informazioni di cui ai punti 2.3, 2.4 e 2.5 dell'allegato I del presente decreto.

Art. 9.

Qualora il notificante ritenga che la diffusione delle informazioni previste all'art. 6 del presente decreto potrebbe danneggiarlo in campo industriale o commerciale, può indicare le informazioni per le quali richiede il segreto nei confronti di altre persone che non siano quelle appartenenti all'amministrazione dello Stato indicate nell'art. 10 del presente decreto o alla commissione delle Comunità europee o alle corrispondenti amministrazioni degli Stati membri della Comunità. In tal caso dovranno essere fornite le relative giustificazioni.

Non possono comportare il segreto industriale e commerciale:

la denominazione commerciale della sostanza;

i dati fisico-chimici della sostanza in rapporto all'allegato I del presente decreto, punto 3;

i possibili mezzi per rendere innocua la sostanza;

l'interpretazione delle prove tossicologiche ed ecotossicologiche nonché il nome dell'organismo responsabile di tali prove;

i metodi e le precauzioni raccomandate di cui all'allegato I del presente decreto, punto 2.3 e le misure di emergenza di cui allo stesso allegato, punti 2.4 e 2.5.

Se in un momento successivo il notificante stesso rende pubbliche le informazioni che in precedenza erano riservate, egli deve informarne il Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità che ha ricevuto la notifica, sentita la commissione di cui al successivo art. 10, decide quali informazioni comportino il segreto industriale e commerciale conformemente al secondo comma del presente articolo.

Il nome di una sostanza inclusa nell'elenco delle sostanze notificate istituito presso la commissione delle Comunità europee può essere iscritto in codice, ove richiesto, nel caso in cui la pubblicazione della denominazione della sostanza ponga problemi di riservatezza, a condizione che la sostanza non sia classificata come pericolosa. La menzione in codice della sostanza in tal caso non può superare il termine di tre anni.

Le informazioni giudicate riservate non possono essere comunicate se non alla commissione delle Comunità europee ed alle autorità competenti degli Stati membri delle Comunità europee nonché, in caso di procedure amministrative o giudiziarie che comportino sanzioni e che siano avviate al fine di controllare le sostanze chimiche immesse sul mercato, alle persone direttamente interessate in tali procedure.

Art. 10.

Per l'espletamento dei compiti indicati all'art. 7 del presente decreto, presso il Ministero della sanità è costituita una commissione consultiva composta dai seguenti membri o dai loro sostituti:

il direttore generale per l'igiene pubblica del Ministero della sanità che la presiede;

un funzionario tecnico della Direzione generale per l'igiene pubblica del Ministero della sanità;

un funzionario tecnico della Direzione generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità;

un funzionario tecnico della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità;

cinque funzionari tecnici dell'Istituto superiore di sanità, di cui un esperto nell'inventario nazionale delle sostanze chimiche, un esperto nelle proprietà chimico-fisiche, un esperto nelle proprietà tossicologiche, un esperto nelle proprietà mutagenetiche, cancerogenetiche e teratogenetiche, un esperto nelle proprietà ecotossicologiche delle sostanze chimiche;

due funzionari della Direzione generale per la produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno della Direzione generale per la pubblica sicurezza ed uno della Direzione generale per la protezione civile;

un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un funzionario tecnico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro.

Per lo svolgimento dei lavori, la commissione può organizzarsi in sottogruppi ed avvalersi dell'opera di esperti secondo la legislazione vigente.

Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario delle carriere direttive tecniche del Ministero della sanità.

La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 11.

La commissione, di cui al precedente art. 10, provvede:

a) ad esaminare le notifiche di cui agli articoli 6 e 7, con particolare riferimento ai compiti assegnati al Ministero della sanità;

b) ad esprimere parere sulle proposte di classificazione ed etichettatura, nonché sulle proposte di raccomandazioni per la sicurezza di impiego delle sostanze notificate;

c) ad esprimere parere, su richiesta del Ministero della sanità, su ogni altra questione inerente alle sostanze ed ai preparati pericolosi relativamente agli aspetti considerati dalla vigente normativa;

d) a promuovere, ove lo ritenga necessario, la richiesta del parere del Consiglio superiore di sanità.

Art. 12.

Alla data del 18 settembre 1983 le sostanze pericolose che non figurano ancora nell'allegato I del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche, ma sono incluse nell'inventario di cui all'art. 13 del presente decreto o sono già sul mercato prima del 18 settembre 1981, devono essere nella misura in cui le loro caratteristiche pericolose siano ragionevolmente note al fabbricante o importatore o distributore, stabilito o no nel territorio nazionale, imballate e provvisoriamente etichettate dallo stesso conformemente alle norme degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 29 maggio 1974, n. 256, come completati dal presente decreto.

Il termine per lo smaltimento delle eventuali scorte non conformi nell'imballaggio o nell'etichettatura alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modifiche, ancora sul mercato alla data del 18 settembre 1983, è fissato al 18 settembre 1984.

Art. 13.

Per la necessaria collaborazione alla definizione dell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti sul mercato della Comunità anteriormente al 18 settembre 1981, di competenza della commissione delle Comunità europee in conformità alle disposizioni comunitarie, l'Istituto superiore di sanità esplica le funzioni di « Punto di contatto nazionale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1981

PERTINI

ALTISSIMO — ROGNONI —
DARIDA — BALZAMO —
FORMICA — MANNINO —
MARCORA — DI GIESI —
BARTOLOMEI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 13

ALLEGATO I

CARATTERISTICHE OGGETTO DEL FASCICOLO TECNICO (FASCICOLO DI BASE).

All'atto della notifica, il fabbricante o qualsiasi altra persona che immette una sostanza sul mercato deve obbligatoriamente fornire le informazioni elencate in appresso.

Qualora non sia tecnicamente possibile o non risulti necessario fornire una informazione, se ne dovranno addurre i motivi.

Le prove devono svolgersi secondo metodi riconosciuti e raccomandati dagli organismi internazionali competenti qualora esistano tali raccomandazioni.

Le prove di laboratorio devono essere eseguite conformemente alle buone prassi di laboratorio.

Quando si presentano gli studi completi e i risultati ottenuti, occorre precisare che le prove sono state effettuate facendo uso della sostanza da commercializzare. Deve essere indicata la composizione del campione.

Sarà inoltre menzionata nel fascicolo tecnico la descrizione dei metodi seguiti oppure il riferimento a metodi standardizzati o internazionalmente riconosciuti, nonché il nome dell'ente o degli enti responsabili delle prove.

1. IDENTITÀ DELLA SOSTANZA

1.1. **Denominazione**

1.1.1. Denominazione secondo la nomenclatura dell'IUPAC

1.1.2. Altre denominazioni (denominazione comune, denominazione commerciale, abbreviazione)

1.1.3. Numero CAS (se disponibile)

1.2. **Formula empirica e formula di struttura**

1.3. **Composizione della sostanza**

1.3.1. Purezza in percentuale

1.3.2. Natura delle impurezze, compresi gli isomeri e i prodotti secondari

1.3.3. Percentuale delle principali impurezze (significative)

1.3.4. Se la sostanza contiene uno stabilizzante o un inibente oppure altri additivi precisarne : la natura, l'ordine di grandezza : ... ppm ; ... %

1.3.5. Dati spettrali (UV, IR, NMR)

1.4. **Metodi di individuazione e di determinazione**

Descrizione completa dei metodi seguiti o indicazione dei riferimenti bibliografici

2. DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA

2.1. **Utilizzazioni previste**

2.1.1. Tipi di utilizzazione

descrivere : la funzione della sostanza ....

gli effetti desiderati ....

2.1.2. Settori d'applicazione e distribuzione approssimativa

a) Sistema chiuso

— industrie ....

— professionisti dell'agricoltura e dell'artigianato ....

— libera vendita ....

b) Sistema aperto

— industrie ....

— professionisti dell'agricoltura e dell'artigianato ....

— libera vendita ....

2.2. Produzione e/o importazione prevista per ciascuna delle utilizzazioni o ciascuno dei settori di utilizzazione considerati

2.2.1. Produzione e/o importazione complessiva per gamma di tonnellate per anno 1 ; 10 ; 50 ; 100 ; 500 ; 1 000 e 5 000

— nei primi 12 mesi .... t/anno

— successivamente .... t/anno

2.2.2. Produzione e/o importazione ripartita secondo i punti 2.1.1 e 2.1.2 espressi in %

— nei primi 12 mesi ....

— successivamente ....

2.3. Metodi e precauzioni raccomandate concernenti :

2.3.1. La manipolazione ....

2.3.2. Il deposito ....

2.3.3. Il trasporto ....

2.3.4. L'incendio ....
(natura dei gas di combustione o pirolisi quando le utilizzazioni previste lo giustificano)

2.3.5. Altri pericoli, in particolare reazione chimica con l'acqua

2.4. Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale

2.5. Misure di emergenza in caso di infortunio alle persone
(esempio : avvelenamento)

3. PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA

3.1. Punto di fusione

.... °C

3.2. Punto di ebollizione

.... °C .... Pa

3.3. Densità relativa

.... (D_4^{20})

3.4. Tensione di vapore

.... Pa a .... °C

.... Pa a .... °C

3.5. Tensione superficiale

.... M/m (.......... °C)

3.6. Idrosolubilità

..............................mg/l (.............................. °C)

3.7. Liposolubilità

Solvente — olio (da precisare)

.... mg/100 g di solvente (.............................. °C)

3.8. Coefficiente di ripartizione

n-ottanolo/acqua

3.9. Punto d'infiammabilità

.... °C ☐ vaso aperto ☐ vaso chiuso

3.10. Infiammabilità

3.11. Pericolo d'esplosione ·

3.12. Autoinfiammabilità

..............................°C

3.13. Proprietà comburenti

4. STUDI TOSSICOLOGICI

4.1. Tossicità acuta

4.1.1. Via orale

DL 50 .... mg/kg :

Effetti rilevati anche negli organi : ....

4.1.2. Inalazione

DC 50 .... (ppm) — Durata dell'esposizione : .... ore

Effetti rilevati, anche negli organi : ....

4.1.3. Via cutanea (assorbimento percutaneo)

DL 50 .... mg/kg

Effetti rilevati, anche negli organi : ....

4.1.4. Per le sostanze diverse dai gas, si richiedono come minimo due vie di somministrazione, di cui una deve essere la via orale. L'altra via di somministrazione dipenderà dall'uso previsto e dalle proprietà fisiche della sostanza.

Per quanto riguarda i gas e i liquidi volatili, la via di somministrazione dovrebbe essere l'esposizione per inalazione (periodo minimo di somministrazione di quattro ore).

In tutti i casi, gli animali dovrebbero essere tenuti sotto osservazione per almeno quattordici giorni.

In mancanza di controindicazioni, gli esperimenti in cui la sostanza viene somministrata per via orale o per inalazione dovrebbero essere fatti preferibilmente su ratti.

Per gli esperimenti di cui ai punti da 4.1.1 a 4.1.3, le sostanze debbono essere somministrate a soggetti maschi e femmine.

4.1.5. Irritazione della pelle

La sostanza dovrebbe essere applicata sulla pelle rasa di animali, preferibilmente di conigli albini

Durata dell'esposizione : .... ore

4.1.6. Irritazione degli occhi

Esperimento da effettuare preferibilmente su conigli

Durata dell'esposizione : .... ore

4.1.7. Sensibilizzazione della pelle

Da determinare con un metodo riconosciuto su cavie

4.2. Tossicità subacuta

4.2.1. Tossicità subacuta (28 giorni)

Effetti osservati sull'animale e sugli organi secondo le concentrazioni usate, compresi gli studi clinici e di laboratorio : ....

....

Dose per la quale non si osserva alcun effetto tossico : ....

....

4.2.2. Occorre scegliere una durata di somministrazione quotidiana (da 5 a 7 giorni per settimana) per almeno 4 settimane. La via di somministrazione dovrebbe essere la più opportuna ; la scelta dipenderà dall'uso previsto, dalla tossicità acuta e dalle proprietà fisico-chimiche della sostanza.

In mancanza di controindicazioni, gli esperimenti nei quali la sostanza è somministrata per via orale e per inalazione dovrebbero essere fatti preferibilmente su ratti.

4.3. Altri effetti

4.3.1. Carattere mutageno (compreso il « pre-screening » per la cancerogenesi)

4.3.2. La sostanza dovrebbe essere esaminata nel corso di una serie di due prove, di cui una batteriologica, con e senza attivazione metabolica, e una non batteriologica

5. STUDI ECOTOSSICOLOGICI

5.1. Effetti sugli organismi

5.1.1. Tossicità acuta per i pesci

LC 50: .... ppm. Durata dell'esposizione stabilita con successivo provvedimento da emanarsi in conformità a quanto stabilito in materia dalle Comunità europee.

Specie prescelta(e) ....

5.1.2. Tossicità acuta per la daphnia

LC 50: .... ppm. Durata dell'esposizione stabilita con successivo provvedimento da emanarsi in conformità a quanto stabilito in materia dalle Comunità europee.

5.2. Degradazione

— biotica

— abiotica

Occorre determinare almeno il valore della BOD e del rapporto BOD/COD.

6. POSSIBILITÀ DI RENDERE INNOCUA LA SOSTANZA

6.1. A livello industria/artigianato

6.1.1. Possibilità di recupero ....

6.1.2. Possibilità di neutralizzazione ....

6.1.3. Possibilità di distruzione :

— Scarico controllato ....

— Incenerimento ....

— Impianto di depurazione delle acque ....

— Altre ....

6.2. **A livello libera vendita**

6.2.1. Possibilità di recupero ....

6.2.2. Possibilità di neutralizzazione ....

6.2.3. Possibilità di distruzione ....

— Scarico controllato ....

— Incenerimento ....

— Impianto di depurazione delle acque ....

— Altre ....

ALLEGATO II

INFORMAZIONI E PROVE COMPLEMENTARI

Chiunque abbia notificato una sostanza all'autorità competente, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 6, deve fornire, su richiesta dell'autorità, informazioni complementari ed effettuare prove complementari in conformità delle disposizioni del presente allegato.

Qualora non sia tecnicamente possibile o non risulti necessario fornire una informazione, se ne dovranno addurre i motivi.

Le prove devono svolgersi secondo metodi riconosciuti e raccomandati dagli organismi internazionali competenti qualora esistano tali raccomandazioni.

Le prove di laboratorio devono essere eseguite conformemente alle buone prassi di laboratorio.

Quando si presentano gli studi completi e i risultati ottenuti, occorre precisare che le prove sono state effettuate facendo uso della sostanza commercializzata. Deve essere indicata la composizione dal campione.

Sarà inoltre menzionata nel fascicolo tecnico la descrizione dei metodi seguiti oppure il riferimento a metodi standardizzati o internazionalmente riconosciuti, nonché il nome dell'ente o degli enti responsabili delle prove.

LIVELLO 1

Tenendo conto :

— dell'attuale conoscenza della sostanza,

— delle utilizzazioni conosciute e previste,

— dei risultati delle prove eseguite nel quadro del fascicolo di base,

l'autorità competente può esigere le seguenti prove complementari quando una sostanza immessa sul mercato da un notificante raggiunge un quantitativo di 10 t/anno oppure 50 t in quantitativi cumulati e se sono soddisfatte per tale sostanza le condizioni precisate dopo ciascuna prova.

Studi tossicologici

— Studio di fertilità (una specie, una generazione, maschi e femmine, via di somministrazione più adatta)

Se nella prima generazione si ottengono risultati dubbi, è necessario uno studio su una seconda generazione.

In tale studio è altresì possibile ottenere indicazioni sulla teratogenesi.

Se si ottengono indicazioni di teratogenesi, una valutazione completa della teratogenesi potenziale potrebbe rendere necessario uno studio su una seconda specie.

— Studio teratologico (una specie, via di somministrazione più adatta)

Questo studio è necessario se la teratogenesi non è stata esaminata o valutata nel precedente studio di fertilità.

— Studio di tossicità subcronica e/o cronica, compresi studi speciali (una specie, maschi e femmine, via di somministrazione più adatta)

Se il risultato dello studio subacuto di cui all'allegato I o le informazioni raccolte rivelano la necessità di un esame approfondito, questo può essere costituito da un esame più dettagliato di taluni effetti o da un'esposizione prolungata, ad esempio 90 o più giorni (anche sino a 2 anni).

Tra gli effetti che rivelano la necessità di tale studio potrebbero ad esempio figurare:

a) effetti gravi o irreversibili;

b) un livello « senza effetto » molto basso o l'assenza del livello « senza effetto »;

c) un rapporto chiaro, nella struttura chimica, tra la sostanza considerata e altre sostanze esistenti di cui si sono accertati i pericoli.

— Prove complementari di mutagenesi (comprese le prove di screening della cancerogenesi)

A. Se le prove di screening della mutagenesi danno esito negativo, è obbligatorio eseguire una prova di verifica della mutagenesi e una prova di verifica dello screening della cancerogenesi.

Se anche la prova di verifica della mutagenesi dà esito negativo, non sono più necessarie, a questo livello, prove complementari di mutagenesi; in caso di esito positivo, si devono eseguire prove complementari di mutagenesi (vedi lettera B).

Se anche la prova di verifica dello screening della cancerogenesi dà esito negativo, non sono più necessarie, a questo livello, prove complementari di screening della cancerogenesi in caso di esito positivo, si devono eseguire prove complementari di screening della cancerogenesi (vedi lettera B).

B. In caso di esito positivo delle prove di mutagenesi (anche di una sola di esse), sono necessarie, a questo livello, almeno due prove di verifica. In questo caso si prendono in considerazione prove di mutagenesi e prove di screening della cancerogenesi. Un esito positivo di una prova di screening della cancerogenesi dovrebbe dar luogo a uno studio di cancerogenesi a questo livello.

Studi di ecotossicità

— Prova su un'alga; una specie, prova di inibizione di crescita.

— Studio di tossicità prolungata sulla Daphnia magna (21 giorni); questo studio dovrebbe includere anche la determinazione del « livello senza effetto tossico » per la riproduzione e del « livello senza effetto tossico » per la letalità.

Le condizioni di realizzazione di questa prova saranno fissate con successivo provvedimento da emanarsi in conformità a quanto stabilito in materia dalle Comunità europee.

— Prova su una pianta superiore.

— Prova su un lombrico.

— Studio di tossicità prolungata su un pesce (per esempio, Oryzias, Jordanella, ecc.; periodo di almeno 14 giorni; questo studio dovrebbe comprendere anche la determinazione del « livello di soglia »).

Le condizioni di realizzazione di questa prova saranno fissate con successivo provvedimento da emanarsi in conformità a quanto stabilito in materia dalle Comunità europee.

— Prova di accumulazione in una specie: una specie, preferibilmente un pesce (per esempio, Poecilla reticulata).

— Studio prolungato di biodegradabilità; se nell'ambito delle prove previste all'allegato I non è stata provata una (bio) degradazione sufficiente, deve essere eseguita un'altra prova (dinamica) con concentrazioni inferiori e con una diversa preparazione inoculata per esempio, «Flow-through system»).

In ogni caso, il notificante deve informare l'autorità competente se il quantitativo di una sostanza immessa sul mercato raggiunge le 100 t/anno o le 500 tonnellate in quantitativi cumulati.

A questo punto, e se i requisiti sono soddisfatti, l'autorità competente deve esigere, entro un termine da essa stabilito, che siano eseguite le suddette prove, salvo se, in un caso specifico, sia indicato dare la preferenza a uno studio scientifico alternativo.

LIVELLO 2

Se il quantitativo di una sostanza messa in commercio da un notificante raggiunge le 1 000 t/anno o le 5 000 tonnellate in quantitativi cumulati, il notificante deve informare l'autorità competente. Questa deve quindi elaborare un programma di prove che il notificante deve eseguire per consentire all'autorità competente di valutare i rischi della sostanza per l'uomo e per l'ambiente.

Salvo se esistono ragioni valide e giustificate per non ricorrervi, il programma delle prove deve riguardare i seguenti aspetti :

— Studio di tossicità cronica.

— Studio di cancerogenesi.

— Studio di fertilità (per esempio, studio di riproduzione su 3 generazioni) ; solo se si è constatato un effetto sulla fertilità al livello 1.

— Studio teratologico (non roditori) : studio di verifica dello studio di teratogenesi effettuato al livello 1 e sperimentazione supplementare di quest'ultimo se si sono constatati effetti sugli embrioni o sui feti.

— Studio di tossicità acuta e subacuta su una seconda specie : solo se i risultati ottenuti al livello 1 ne indicano la necessità. I risultati degli studi di biotrasformazione e di farmacocinetica possono anch'essi dar luogo a studi di questo tipo.

— Ulteriori studi tossicocinetici.

Ecotossicità

— *Prove supplementari di accumulazione, degradabilità e mobilità.*

Lo studio dovrà avere lo scopo di determinare l'eventuale accumulazione nella catena trofica.

Per le prove supplementari di bioaccumulazione, si dovrebbe prestare grande attenzione alla solubilità della sostanza nell'acqua e al coefficiente di divisione n-ottanolo/acqua.

I risultati dello studio di accumulazione citato per il livello 1 e le proprietà fisico-chimiche possono dar luogo a uno studio di « flow-through » su vasta scala.

— Studio di tossicità prolungata sui pesci (compresa la riproduzione).

— Studio supplementare di tossicità (acuta e subacuta) su uccelli (per esempio, quaglia) : se il fattore di accumulazione è superiore a 100.

— Studio supplementare di tossicità su altri organismi (se necessario).

— Studio sull'assorbimento-non assorbimento, quando la sostanza è scarsamente degradabile.

ALLEGATO III

CRITERI GENERALI DI CLASSIFICAZIONE E DI ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Parte I

A. Salvo disposizioni contrarie previste nelle direttive specifiche relative ai preparati pericolosi, l'assegnazione delle sostanze e dei preparati alle categorie molto tossiche, tossiche, nocive è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) l'assegnazione alle categorie molto tossiche, tossiche o nocive è effettuata mediante la determinazione della tossicità acuta della sostanza o del preparato commercializzato, su animali, espressa in DL_{50} o in CL_{50}, prendendo come riferimento i seguenti parametri:

Categoria	DL_{50} orale ratto mg/kg	DL_{50} cutanea ratto o coniglio mg/kg	CL_{50} inalatoria ratto mg/litro/ 4 ore
Molto tossiche	≤ 25	≤ 50	≤ 0,5
Tossiche	25 — 200	50 — 400	0,5 — 2
Nocive	200 — 2 000	400 — 2 000	2 — 20

b) se alcuni elementi dimostrano che per la classificazione non è opportuno basarsi principalmente sui valori della DL_{50} o della CL_{50} poiché le sostanze o i preparati comportano altri effetti di diversa natura, le sostanze o preparati devono essere classificati in base all'importanza di tali effetti.

Parte II

B. — Criteri di corrosione: p.m.
— Criteri d'irritazione: p.m.

C. Se dei fatti dimostrano l'esistenza di effetti tossici diversi da quelli acuti determinati da esperimenti sugli animali, per esempio effetti cancerogeni, mutageni, allergici, subacuti o cronici, le sostanze o i preparati devono essere classificati secondo l'importanza di tali effetti.

D. Guida per l'etichettatura delle sostanze pericolose ed i criteri per la scelta delle frasi indicanti i rischi specifici (frase R) ed i consigli di prudenza (frase S), assegnate alle sostanze pericolose: p.m.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 febbraio 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, con godimento 22 febbraio 1982, per l'importo di 500 milioni di ECU, di durata settennale, da collocare parte all'interno e parte all'estero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù della quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad una emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di sette anni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta l'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i « certificati », al tasso d'interesse del 14% annuo, per un importo in valore nominale di 500 milioni di ECU, da collocare parte all'interno e parte all'estero. Il prestito ha la durata di sette anni con inizio il 22 febbraio 1982 e scadenza il 22 febbraio 1989.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto il valore dell'ECU è uguale al valore dell'Unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute di nove Paesi membri della Comunità europea fissati come in appresso.

In conformità al regolamento (CEE) n. 3180/78 del 18 dicembre 1978, l'Unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,828	Marco tedesco
1,15	Franchi francesi
0,0885	Lira sterlina
109,0	Lire italiane
0,286	Fiorino olandese
3,66	Franchi belgi
0,140	Franco lussemburghese
0,217	Corona danese
0,00759	Sterlina irlandese

Tale formula può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle monete componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero. Sui certificati collocati direttamente all'estero dovrà essere apposta la stampigliatura « pagabile all'estero »; sui certificati collocati in Italia e sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta a richiesta dell'interessato la stampigliatura « pagabile all'estero ».

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000 di ECU per i certificati non stampigliati. E' ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa nonché la riunione dei certificati stessi, purché rechino numerazione progressiva, e la divisione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso. I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati con stampigliatura « pagabile all'estero » saranno solamente al portatore nel taglio di 1.000 ECU.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti e distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti o opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato deteriorato che non sia più idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere un certificato equivalente verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

Parimenti i certificati e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a*) e *b*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura « pagabile all'estero » costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura « pagabile all'estero » analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura « pagabile all'estero » avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del certificato stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca estera designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 prima che l'inadempimento sia sanato, nella ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito in ECU alla pari, cioè nella misura del cento per cento del valore nominale del certificato.

Per i certificati collocati all'interno, il versamento degli importi sottoscritti dovrà essere effettuato in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU, comunicato il giorno 18 febbraio 1982 dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per i certificati collocati all'estero tale versamento dovrà essere effettnato in ECU.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in unica soluzione il 22 febbraio 1989 al valore previsto dal successivo art. 10.

I certificati fruttano un interesse annuo del 14% sul valore nominale in ECU, pagabile il 22 febbraio di ciascun anno a partire dal 1983 e sino al 1989. Le cedole d'interesse sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano; esse non sono accettate in pagamento delle imposte dirette.

Art. 9.

Per i certificati privi della stampigliatura « pagabile all'estero », il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati vengono effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane.

Per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento o trasferimento a un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

Art. 10.

Gli interessi da pagare e il capitale da rimborsare in lire italiane sui certificati sono determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di gennaio precedente la scadenza della cedola di interesse o del titolo.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usata come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da pagare e il capitale da rimborsare saranno così determinati:

per i certificati senza stampigliatura, in lire italiane sulla base della media aritmetica, degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 11, per i primi venti giorni del mese di gennaio precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato;

per i certificati con stampigliatura « pagabile all'estero », in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo l'equivalente dell'ECU in lire per i certificati non recanti la stampigliatura « pagabile all'estero » sarà determinato giornalmente come segue:

le componenti dell'ECU saranno gli importi delle monete che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna moneta componente sarà la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti per ogni giorno (« giorno di valutazione ») sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo come segue:

le componenti dell'ECU saranno gli importi delle monete che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta di ciascuna componente e l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente di ciascuna moneta in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna valuta componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna moneta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale componente o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU per il giorno di valutazione saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale moneta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi moneta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualsiasi altra ragione, il mercato cui riferirsi per tale moneta sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale moneta acquisterebbe tale moneta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento a tali titoli.

Tutte le decisioni della banca estera designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per tutti i portatori dei certificati.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi moneta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella moneta, come componente dell'ECU, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più monete componenti l'ECU vengano consolidate in una singola moneta, gli importi di tali monete saranno sostituiti da un importo in tale singola moneta uguale alla somma degli importi delle monete componenti consolidate espressa in tale singola moneta. Qualora qualsiasi moneta componente l'ECU fosse divisa in due o più monete, l'importo di quella moneta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più monete, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente moneta componente diviso per il numero di monete nelle quali tale moneta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 450 milioni di ECU sarà collocato all'interno mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio bancario di collocamento e di garanzia, promosso dalla Banca d'Italia.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,50% e una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione alla pari, senza corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori, nel periodo dal 22 al 26 febbraio 1982 compreso, salvo chiusura anticipata.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio e ad altri intermediari finanziari.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare l'accordo per il collocamento all'estero di nominali 50 milioni di ECU del prestito mediante assunzione a fermo da parte di una banca estera che dirigerà un sindacato internazionale di banche. Tale sindacato offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione alla pari nel periodo dal 22 febbraio al 3 marzo 1982, senza corresponsione di dietimi d'interesse per il periodo dal 22 al 26 febbraio compreso, salvo chiusura anticipata.

Il Tesoro riconoscerà al sindacato internazionale una provvigione dell'1,75% sull'ammontare nominale dei certificati collocati all'estero.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse

con il collocamento dei certificati in Italia e all'estero, con la consegna dei certificati all'estero, con la quotazione dei certificati alla borsa valori di Lussemburgo, nonché con le spese di pubblicità per assicurare l'informazione ai mercati interno ed estero.

Art. 15.

Il giorno 26 febbraio 1982 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma il controvalore in lire italiane di 450 milioni nominali di ECU relativi ai certificati collocati all'interno, al netto della provvigione complessiva dell'1,55% senza corresponsione di dietimi di interesse.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi il 18 febbraio 1982.

Il 15 marzo 1982 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma il controvalore in lire italiane di 50 milioni nominali di ECU, relativi ai certificati collocati all'estero, al netto della provvigione complessiva dell'1,80%, con l'aggiunta dei dietimi di interesse al tasso del 14% annuo calcolati per diciotto giorni, sulla base dell'anno commerciale.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU del giorno 11 marzo 1982 comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

La suddetta tesoreria provinciale emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X cap. 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca estera l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero ». Tale accordo prevederà che la suddetta banca estera possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito sia all'interno che all'estero saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate in Italia del collocamento del prestito e per l'estero alla banca incaricata del servizio finanziario.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro e di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; sarà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo.

I certificati sono compresi fra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalle date della relativa scadenza.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto e i certificati sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie fra il Governo italiano e i portatori dei certificati ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico del 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana e inglese; il testo in lingua italiana sarà quello ufficiale.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1983 al 1989, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1989, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1982
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 236

(909)

DECRETO 18 febbraio 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1982;

Decreta:

Per il giorno 26 febbraio 1982 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 febbraio 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 7 gennaio 1982.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 7 gennaio 1982 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1982
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 354

(906)

DECRETO 18 febbraio 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1982;

Decreta:

Per il giorno 26 febbraio 1982 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 febbraio 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 7 gennaio 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1982
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 355

(907)

DECRETO 18 febbraio 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1982;

Decreta:

Per il giorno 26 febbraio 1982 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 83,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 febbraio 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 7 gennaio 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1982
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 356

(908)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 gennaio 1982.

Criteri per la determinazione degli speciali requisiti per la qualificazione dei soggetti a cui riservare gli inviti alle gare per le concessioni di complessi di opere nonché istituzione della commissione per la formazione degli elenchi degli stessi soggetti, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, concernente l'ammodernamento ed il potenziamento della rete ferroviaria dello Stato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 584;

Vista la legge 12 febbraio 1981, n. 17;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1981, n. 1881;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in data 17 dicembre 1981;

Sentite le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in data 15 dicembre 1981;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. DG.935.13/82965 in data 18 dicembre 1981;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 1 del 26 gennaio 1982;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvederà alla realizzazione delle opere di ammodernamento e potenziamento della propria rete ferroviaria, in aggiunta alle forme dell'appalto e dell'appalto-concorso, anche mediante:

a) concessione di prestazioni integrate, riguardanti unitariamente la progettazione e la costruzione di complessi di opere, anche a carattere interdisciplinare.

Al sistema suddetto si farà ricorso per tutti quegli interventi, la cui entità e complessità, unitamente alla necessità di coordinare la progettazione di settori diversi, fanno ritenere tale sistema più idoneo a contenere il costo globale degli interventi stessi, soprattutto con la riduzione dei tempi di realizzazione. I complessi di opere di cui sopra potranno essere suddivisi, per ogni singola concessione, in lotti territoriali e, per ciascun lotto, saranno indicate le prestazioni richieste;

b) concessioni di sola costruzione di complessi di opere, anche a carattere interdisciplinare.

Le concessioni di cui sopra potranno comprendere anche l'eventuale gestione di contratti preliminarmente aggiudicati dal concedente, sia per lavori sia per forniture, nonché la relativa direzione e contabilità dei lavori medesimi.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facoltà di comprendere nelle concessioni l'acquisizione dei beni immobili e dei diritti reali occorrenti per la realizzazione delle opere, nonché tutte le attività connesse.

Ai fini di quanto indicato nei precedenti commi, le opere sono suddivise secondo la seguente tipologia:

I) complessi di opere relativi ad itinerari, nodi e stazioni la cui realizzazione richiede interventi coordinati di diversa natura, anche interdisciplinari, da affidare unitariamente in concessione di prestazioni integrate;

II) complessi di opere, da eseguire prevalentemente non in presenza dell'esercizio ferroviario, anche a carattere interdisciplinare, da affidare unitariamente in concessione di sola costruzione.

Art. 2.

Ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indirà, per i singoli complessi di opere di cui al precedente art. 1 bandi di qualificazione, per la formazione degli elenchi dei soggetti ai quali riservare gli inviti alle gare, mediante avvisi nel foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale.

Alla qualificazione potranno concorrere ditte singole o raggruppate in forma di associazione temporanea, ai sensi degli articoli 20 e 23 della legge 8 agosto 1977, n. 584, o consorziate nelle forme previste dagli articoli 2612 e seguenti del codice civile.

I bandi di qualificazione costituiscono, a tutti gli effetti, avvisi di gara e non vincolano in alcun modo l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che rimane in ogni caso libera di procedere alla scelta, senza che possano i concorrenti vantare in argomento situazioni soggettive tutelate.

Gli inviti potranno essere diramati entro due anni dalla data del bando di qualificazione.

Art. 3.

Gli avvisi di cui al precedente art. 2, per ogni complesso di opere, dovranno indicare:

a) il luogo di esecuzione, le caratteristiche generali, la natura e l'entità delle prestazioni e l'ordine di grandezza dell'importo globale, nonché, se del caso, l'ordine di grandezza degli importi parziali dei settori di specializzazione più significativi;

b) i requisiti richiesti;

c) il termine di ricezione delle domande di qualificazione e l'indirizzo al quale tali domande debbono inviarsi;

d) il termine massimo di due anni entro cui saranno spediti gli inviti a presentare offerta;

e) la procedura di aggiudicazione prescelta.

Art. 4.

I soggetti, che avanzeranno domanda di qualificazione, ai sensi del precedente art. 3, dovranno fornire, pena esclusione, la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 5, 6 e 8, nonché di quelli che verranno indicati nel bando di qualificazione.

Sarà escluso inoltre dalla qualificazione il concorrente:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione vigente;

b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali, secondo la legislazione vigente;

f) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere alla gara.

L'esclusione di cui sopra potrà essere decisa anche successivamente alla qualificazione ed in qualsiasi momento, durante il periodo di validità biennale della qualificazione medesima, qualora l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato accertasse l'insorgere di una delle condizioni sopra elencate.

Le associazioni temporanee o i consorzi di ditte saranno esclusi dalla qualificazione nel caso che anche un solo componente risulti nelle condizioni sopra elencate.

Art. 5.

Requisiti speciali attinenti alla capacità economica e finanziaria, da provare mediante:

a) referenze bancarie da cui risulti che il richiedente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità;

b) copia autenticata dei bilanci e degli estratti dei bilanci di impresa degli ultimi tre esercizi, da redigere sulla base di schemi forniti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

c) dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori, negli ultimi tre esercizi;

d) dichiarazione di impegno a concedere la fidejussione bancaria di adempimento ragguagliata al 70% degli stipulandi atti, a norma dell'art. 8 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, rilasciata da uno o più istituti di credito, oppure polizza cauzionale di pari valore rilasciata da una o più imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 6.

Requisiti speciali attinenti alla capacità tecnica, da provare mediante:

a) certificato di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori, per le categorie di lavoro e per l'importo indicati nel bando di qualificazione, rilasciato in data non anteriore ad un anno da quella del bando medesimo;

b) elenco dei lavori, analoghi a quelli per i quali il concorrente chiede la qualificazione, eseguiti negli ultimi cinque anni o in corso di esecuzione, corredato da certificati di buona esecuzione per quelli di importo superiore a quello richiesto nel certificato di iscrizione nell'albo nazionale costruttori. In detto elenco dovranno essere indicati per ciascun lavoro: l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione, nonché la percentuale di avanzamento per quelli in corso. Per ciascuno dei lavori eseguiti in consorzio, riunione o associazione con altre ditte, dovrà risultare con chiarezza la quota di partecipazione;

c) una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico di cui il concorrente dispone;

d) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo del personale del concorrente ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

e) una dichiarazione indicante i tecnici e gli organi tecnici che fanno parte integrante di ogni singolo componente il gruppo concorrente, allegando il *curriculum* dei direttori tecnici;

f) per i soli soggetti da qualificare per complessi di opere di cui alla tipologia I, documentazione a dimostrazione della capacità tecnica e professionale riferita alla progettazione definitiva ed esecutiva, sia generale per infrastrutture (strade e ferrovie) sia specialistica, comprendente:

1) un elenco dei progetti, attinenti ai settori interessati, eseguiti nell'ultimo quinquennio od in corso di elaborazione corredato dei certificati degli enti committenti attestanti il soddisfacente espletamento delle progettazioni;

2) una dichiarazione indicante i nominativi dei progettisti, con relativo *curriculum*, distintamente per ogni settore, e l'organico medio annuo, riferito agli ultimi tre anni, del personale in aiuto;

3) l'attrezzatura d'ufficio per l'attività di progettazione, con particolare riferimento ai sistemi di elaborazione elettronica dei dati e ai relativi programmi applicativi.

Qualora il concorrente non provveda in proprio alla progettazione, deve presentare una sottoscrizione di impegno all'assunzione dell'incarico, da conferire da parte del concorrente medesimo, rilasciata da uno o più studi tecnici, singolarmente o in associazione, o da soggetti abilitati alla progettazione. In tal caso gli elementi qualificanti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) vanno riferiti ai progettisti incaricati.

Art. 7.

Qualora dopo la qualificazione e prima degli inviti alle gare venga a mancare da un'associazione temporanea una ditta i cui requisiti rappresentano elemento essenziale per la qualificazione, l'associazione stessa potrà provvedere alla sostituzione con altra ditta, in possesso degli stessi requisiti, da sottoporre all'esame e al giudizio della commissione nominata con il presente decreto.

Art. 8.

Per ciascuna gara una stessa ditta potrà concorrere o da sola o in non più di un'associazione temporanea o di un consorzio.

Nel caso di mancato rispetto della condizione di cui al precedente comma, saranno esclusi dalla qualificazione le ditte singole e tutte le associazioni e consorzi nei quali figura inclusa la stessa ditta.

Nel bando di qualificazione saranno indicate le opere specialistiche che richiedono speciali requisiti, in mancanza dei quali il concorrente dovrà presentare opzione o dichiarazione di impegno ad eseguire, in sub-concessione o mediante appalto curato dal concessionario, le opere specialistiche stesse compresa anche l'eventuale fornitura dei materiali, sottoscritta da una o più ditte in possesso degli speciali requisiti richiesti.

Per l'opzione o dichiarazione di cui sopra non si applicano le disposizioni previste dai primi due commi del presente articolo.

Art. 9.

La commissione per la formazione degli elenchi di ditte, alle quali riservare gli inviti alle gare per le concessioni che formano oggetto del presente decreto, prevista dal secondo comma dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, è così costituita:

Presidente:

Semenza dott. Ercole, direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Vice presidente:

d'Alessio dott. ing. Arnaldo, dirigente generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Membri:

Proia dott. ing. Renato, dirigente generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; Coletti prof. Giovanni, dirigente generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; Tiberi dott. ing. Gianfranco, dirigente generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; Silvagni dott. Raffaele, dirigente superiore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; Titomanlio avv. Federico, in rappresentanza dell'Associazione nazionale costruttori edili; Santonastaso avv. Felice, in rappresentanza dell'associazione sindacale Intersind; Marazzi dott. ing. Mario, in rappresentanza dell'Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche; Bartolini geom. Fausto, in rappresentanza delle cooperative di produzione e di lavoro.

Il dott. Raffaele Silvagni assume anche l'incarico di segretario della commissione.

La commissione potrà avvalersi, previa intesa con il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della collaborazione degli uffici dell'Azienda stessa.

Roma, addì 30 gennaio 1982

Il Ministro: BALZAMO

(862)

DECRETO 13 febbraio 1982.

Procedura da adottarsi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'affidamento delle concessioni di prestazioni integrate, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982, per il potenziamento e l'ammodernamento della rete ferroviaria statale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la legge 12 febbraio 1981, n. 17;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1981, n. 1881;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, n. 175;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in data 17 dicembre 1981;

Sentite le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in data 15 dicembre 1981;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. DG.935.13/82965 in data 18 dicembre 1981;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nelle adunanze n. 1 del 26 gennaio 1982 e n. 3 del 9 febbraio 1982, nella quale ultima il consiglio stesso ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Le concessioni di prestazioni integrate, di cui all'art. 1, lettera *a*), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, n. 175, verranno aggiudicate, in analogia a quanto previsto all'art. 24, lettera *b*), della legge 8 agosto 1977, n. 584, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi attinenti al prezzo e al termine di esecuzione, con le modalità stabilite nei successivi articoli.

In relazione alla natura e all'importo dei complessi di opere da concedere, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può limitare l'ammissione alla qualificazione, prevista dal citato decreto ministeriale 30 gennaio 1982, n. 175, soltanto ad associazioni temporanee o consorzi di ditte.

Art. 2.

I documenti, che saranno posti a base di gara, saranno costituiti:

a) dallo schema di convenzione che regolerà i rapporti di concessione e dagli allegati capitolati speciali d'oneri;

b) dalle tariffe dei prezzi unitari;

c) dal progetto generale di massima e dagli altri elaborati integrativi atti a definire i complessi di opere da realizzare;

d) da eventuali contratti di appalto, attinenti a forniture e lavori specialistici, parziali o complementari, preliminarmente aggiudicati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e la cui gestione viene affidata al concessionario.

Art. 3.

Gli inviti a presentare offerta dovranno specificare:

a) l'indirizzo presso cui possono richiedersi gli elaborati di cui al precedente art. 2, il termine di presentazione delle domande per tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma eventualmente da pagare per ottenere la suddetta documentazione;

b) il termine per la ricezione delle offerte e l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi;

c) le modalità di costituzione e l'ammontare della cauzione e di ogni altra forma di garanzia richiesta;

d) quali documenti devono essere presentati a riprova e conferma del possesso dei requisiti richiesti per la qualificazione, ai sensi del citato decreto ministeriale 30 gennaio 1982, n. 175;

e) l'eventuale facoltà di affidare lotti successivi di opere, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

f) l'aliquota unica penale e premio, espressa in percentuale dell'ammontare dell'importo di ciascuno dei lotti territoriali, in cui può essere suddiviso il complesso di opere, rispettivamente per ritardo o anticipo, sul tempo utile contrattuale, nell'espletamento delle prestazioni concesse;

g) l'aliquota percentuale presunta per revisione prezzi riferita a ciascun semestre della durata presumibile delle prestazioni;

h) i termini temporali, in giorni naturali consecutivi, presunti per l'approvazione di atti da parte della Azienda concedente e per l'acquisizione dei prescritti

benestare e autorizzazioni degli enti competenti, che condizionano l'attività del concessionario e non dipendono dalla sua volontà;

i) i limiti temporali entro i quali dovrà essere compresa l'offerta-tempo, ai fini di quanto previsto al secondo comma del successivo art. 5;

l) l'eventuale facoltà dell'Azienda concedente a non ammettere offerte in aumento, ai sensi dell'art. 9 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

m) il coefficiente numerico *K* di valutazione della offerta-tempo, di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

Nell'offerta i concorrenti dovranno indicare:

a) il ribasso o l'eventuale aumento, se previsto, unico percentuale sui prezzi delle tariffe;

b) il tempo unico complessivo entro il quale si impegnano a completare le prestazioni concesse;

c) un programma temporale, con effetto vincolante, per l'espletamento delle prestazioni richieste, riferite sia alla progettazione sia alla realizzazione delle opere, con l'indicazione degli stati di avanzamento delle prestazioni con scadenza almeno semestrale, che tenga conto della eventuale suddivisione in lotti delle opere, nonché della esigenza di coordinamento dei lavori e forniture oggetto dei contratti di cui al punto *d*) dell'art. 2. Le scadenze semestrali suddette costituiranno, a tutti gli effetti, per le parti di competenza del concessionario, termini contrattuali intermedi per l'esecuzione delle prestazioni, anche ai fini dell'applicazione della revisione prezzi di cui al punto *g*) del successivo art. 6. Per le attività non dipendenti dalla volontà del concessionario, nel programma temporale dovranno essere riportati i termini di cui al precedente art. 3, lettera *h*).

Art. 5.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata nel modo seguente.

Fermo restando i motivi di esclusione di carattere generale, verranno escluse dalla gara tutte quelle offerte il cui tempo unico complessivo risulti superiore o inferiore ai limiti stabiliti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e comunicati nella lettera d'invito.

Di tutte le offerte rimaste in gara verranno calcolati il tempo medio e lo scarto dallo stesso del tempo di ciascuna offerta, nonché l'aliquota media ponderale, in percentuale, per revisione prezzi, in base alle aliquote semestrali indicate negli inviti ed agli stati di avanzamento delle prestazioni risultanti dal programma temporale allegato alle offerte.

Verrà quindi determinato il seguente indice del costo finale:

$$I_{cf} = \left(100 \mp G + K \cdot p \cdot s_i \cdot \frac{T_i}{T_m} \right) \left(1 + \frac{R}{100} \right)$$

dove:

G = ribasso unico percentuale (segno negativo nella formula), oppure eventuale aumento, se previsto (segno positivo nella formula) sui prezzi unitari delle tariffe;

K = coefficiente numerico da determinare di volta in volta e da comunicare nella lettera d'invito;

p = fattore di omogeneizzazione pari all'aliquota per penale o premio di cui al precedente art. 3, lettera *f*);

s_i — scarto algebrico del tempo di ciascuna offerta rispetto al tempo medio;

T_i = tempo unico complessivo di ciascuna offerta;

T_m = tempo medio fra tutte le offerte valide, rimaste in gara;

R = aliquota media ponderale, espressa in percentuale, per revisione prezzi.

Verrà considerata offerta economica più vantaggiosa quella che avrà minore indice del costo finale.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, prima dell'aggiudicazione, potrà chiedere chiarimenti sui singoli elementi di offerta.

Art. 6.

Le concessioni di prestazioni integrate, saranno affidate alle seguenti condizioni generali:

a) il concessionario agisce in nome e per conto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e la sostituisce a tutti gli effetti, nei rapporti con i terzi pubblici e privati, ed in particolare con gli enti territoriali competenti per quanto concerne i necessari benestare, restando però inteso che gli impegni, che il concessionario assume con i terzi e che presentano oneri finanziari a carico della stessa Azienda, devono da questa essere preventivamente approvati;

b) per ogni singolo lotto, in cui sono divisi i complessi di opere che formano oggetto di ogni concessione, le clausole contrattuali relative all'esecuzione dei lavori diventeranno operanti a tutti gli effetti soltanto dopo che il concedente, approvati il relativo progetto esecutivo e il connesso computo metrico estimativo, ne avrà dato esplicita e formale conferma, mediante la stipula, e l'approvazione di appositi atti integrativi; detta conferma dovrà essere data entro il termine, fissato nello schema di convenzione di cui al precedente art. 2, lettera *a*), variabile secondo la natura e la complessità delle opere del singolo lotto e, comunque, non superiore a quattro mesi; il termine stesso decorrerà dalla data in cui il concessionario avrà formalmente fatto pervenire all'Azienda concedente il progetto esecutivo, completo del relativo computo metrico e di ogni altra prescritta documentazione; nel caso che l'Azienda concedente prescriva modifiche o integrazioni al progetto o agli annessi elaborati, la decorrenza si intende riportata alla data in cui il concessionario avrà fatto pervenire il progetto modificato; qualora dette modifiche o integrazioni non dipendano da fatti imputabili al concessionario, sarà stabilito, con le modalità che verranno previste nella convenzione, un termine aggiuntivo per il completamento del progetto;

c) nel caso che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato prima della conferma di cui alla precedente lettera, non intendesse dar corso all'esecuzione dei lavori di uno o più lotti, il concessionario, per detti lotti, non avrà nulla a pretendere oltre al corrispettivo per la progettazione ed altre connesse prestazioni eseguite, da determinare in base alle tariffe e alle modalità stabilite nella convenzione, incrementato del 10% (dieci per cento) per oneri vari;

d) il corrispettivo per l'esecuzione del complesso di opere, oggetto della concessione, sarà determinato ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, in base al computo metrico estimativo, allegato al progetto esecutivo, accettato dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la stipula e l'approvazione degli atti integrativi di cui alla precedente lettera *b*);

e) il corrispettivo medesimo sarà fisso e immutabile, salvo le variazioni per revisione prezzi e quanto disposto ai successivi punti;

f) per le opere in fondazione e per le gallerie sarà effettuato il conguaglio in aumento o in diminuzione dell'importo effettivamente consunto per le opere stesse, limitatamente all'aliquota eccedente il 10% (dieci per cento) dell'importo del computo metrico estimativo, per ciascun manufatto, secondo le modalità che saranno stabilite nella convenzione;

g) le variazioni dell'importo, in aumento o in diminuzione, per revisione prezzi, verranno calcolate determinando, con le modalità previste dalla normativa vigente per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, le aliquote effettivamente maturate, applicate, però, alle quantità esposte nel programma temporale allegato all'offerta, secondo quanto previsto dalla lettera *c*) del precedente art. 4;

h) le opere da costruire sotto esercizio e tutte quelle la cui realizzazione, comunque, abbia, ad insindacabile giudizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riflessi sulla regolarità e sicurezza dell'esercizio medesimo, saranno oggetto di specifiche clausole contrattuali e saranno eseguite dal concessionario, sotto la direzione dell'Azienda concedente; la designazione di dette opere sarà indicata nel progetto esecutivo e nell'atto integrativo di cui alla precedente lettera *b*); parimenti, saranno oggetto di specifiche clausole contrattuali i lavori e le forniture oggetto di eventuali contratti di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 175 del 30 gennaio 1982;

i) in caso di ritardo nel completamento di tutte le opere previste per ogni singolo lotto, rispetto al tempo contrattuale fissato in base al programma temporale allegato all'offerta, sarà applicata una penale pari al *p* per cento dell'ammontare dell'importo di tutte le opere del lotto medesimo, per ogni giorno di ritardo; parimenti, sarà concesso un premio, della stessa entità e con le stesse modalità della penale, per ogni giorno di anticipo sul tempo suddetto; nel caso che il concessionario ultimasse le prestazioni in un tempo inferiore al limite minimo fissato nella lettera d'invito, il premio suddetto sarà corrisposto soltanto per il periodo intercorrente tra il termine utile contrattuale e detto limite minimo, salvo che l'acceleramento nell'espletamento delle prestazioni non sia stato determinato dall'adozione di metodologie e tecnologie esecutive introdotte in data posteriore a quella dell'offerta; tale ultima deroga dovrà formare oggetto di specifico atto addizionale, da approvare, a seguito di parere favorevole del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

l) nella redazione del progetto il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni che, durante il corso di tutte le fasi della progettazione specificate nella convenzione, impartirà il concedente, il quale ha facoltà anche di prescrivere lo studio di soluzioni, sia generali che di dettaglio, diverse da quelle proposte dal concessionario.

Art. 7.

Il coefficiente numerico K e la percentuale p saranno indicati, motivandone i criteri di determinazione, nella relazione di presentazione al consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della proposta di autorizzazione della spesa per ciascun complesso di opere.

Art. 8.

Il testo del terzo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, n. 175, è annullato ed è sostituito dal seguente:

« I bandi di qualificazione costituiscono, a tutti gli effetti, avvisi di gara e non vincolano in alcun modo la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. I concorrenti non possono vantare sotto ogni aspetto situazioni soggettive tutelate ».

Roma, addì 13 febbraio 1982

Il Ministro: BALZAMO

(863)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 14 dicembre 1981.

Istituzione in Phoenix (U.S.A.) di un vice consolato di seconda categoria.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 1952, con il quale veniva istituita un'agenzia consolare di seconda categoria in Phoenix (U.S.A.).

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Phoenix (U.S.A.) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Phoenix (U.S.A.) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia a Los Angeles, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato dell'Arizona.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1981

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1982
Registro n. 1 Esteri, foglio n. 385

(797)

DECRETO 28 dicembre 1981.

Determinazione della circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Mogadiscio (Somalia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1980, con il quale veniva determinata la circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Mogadiscio (Somalia);

Decreta:

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Mogadiscio (Somalia) è modificata come segue: il territorio dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1981

Il Ministro: COLOMBO

(869)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 febbraio 1982.

Norme nazionali per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 32/82 della commissione del 7 gennaio 1982 relativo alla differenziazione delle restituzioni per le esportazioni di carni bovine.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

E CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 23 giugno 1968 relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio del 28 giugno 1968 che stabilisce nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati tali importi;

Visto il regolamento (CEE) n. 2730/79 della commissione del 29 novembre 1979 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 32/82 della commissione del 7 gennaio 1982 che stabilisce condizioni per una restituzione particolare all'esportazione nel settore delle carni bovine;

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1073, relativa alle norme sanitarie negli scambi di carni fresche, ed in particolare gli articoli 3 e 6 che definiscono il veterinario ufficiale ed i compiti di ispezione sanitaria e di controllo ad esso affidati;

Vista la legge 22 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che regola la vigilanza sanitaria delle carni, ed in particolare l'art. 17 che prescrive l'identificazione del sesso degli animali macellati;

Considerato che l'art. 3 del regolamento (CEE) numero 32/82 demanda ai singoli Stati membri il compito di emanare le norme relative al rilascio degli attestati ed ai controlli, in particolare per quanto concerne le misure necessarie ad evitare la sostituzione dei prodotti;

Considerata la necessità di approntare gli strumenti tecnici per rendere efficaci i succitati controlli;

Considerato che le carni di animali abbattuti presso un macello, abilitato ai sensi dell'art. 6 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, vengono marchiate con un timbro in cui è riportato il numero di identificazione del macello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Sono designati quali organi competenti per il rilascio degli attestati di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 32/82, le unità sanitarie locali (U.S.L.).

Art. 2.

Coloro che sono interessati a beneficiare della restituzione particolare all'esportazione per le carni fresche di bovini maschi adulti, prevista dal succitato regolamento (CEE) n. 32/82, devono presentare domanda, per il rilascio dell'attestato di cui all'art. 1, al servizio veterinario della U.S.L. competente per il territorio in cui è ubicato il macello nel quale s'intende effettuare la macellazione. Copia della domanda deve essere inviata direttamente al veterinario ufficiale dello stesso macello.

Nella domanda deve essere precisato il numero degli attestati che si richiedono.

Art. 3.

Per bovino maschio adulto si intende, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, il bovino maschio il cui peso vivo è superiore a 300 chilogrammi.

Art. 4.

Il veterinario ufficiale che espleta i compiti di ispezione sanitaria e di controllo nello stabilimento di macellazione, ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1073, all'atto dell'ispezione sanitaria, procede alla identificazione dei singoli quarti di bovini maschi adulti, apponendo agli stessi il sigillo di cui all'art. 5.

I sigilli sono tenuti in custodia sotto la responsabilità del veterinario ufficiale che ne dispone l'utilizzazione.

Art. 5.

Il sigillo, del tipo di quelli usati per l'identificazione delle carni conferite all'intervento, è costituito da una linguetta in plastica che reca ad una delle estremità una ancoretta a « T » che va conficcata nelle carni del quarto a mezzo di apposita pistola meccanica. All'altra estremità della linguetta deve essere applicato un cartoncino la cui asportazione o sostituzione non deve essere possibile senza che si verifichi la sua definitiva alterazione.

Le spese per la fornitura dei sigilli e dei mezzi per la loro applicazione sono a carico dei richiedenti.

Sul cartoncino devono essere prestampate in maniera indelebile le seguenti dizioni:

bovino maschio adulto;

la sigla ed il numero di identificazione della U.S.L. nel cui territorio di competenza è ubicato il macello;

una numerazione progressiva.

Il cartoncino deve recare il timbro della U.S.L. e la firma del veterinario ufficiale.

Art. 6.

L'attestato rilasciato sul modello di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 e secondo le norme prescritte dallo stesso regolamento deve essere redatto in quattro copie dal veterinario ufficiale e da questi sottoscritto, dopo l'apposizione del timbro.

L'originale e due copie vanno consegnate all'operatore, il quale provvederà a depositare l'originale ed una copia presso la dogana di esportazione, la quarta copia resta agli atti dell'organo emittente.

Nella casella n. 10 dell'attestato devono essere riportati i numeri progressivi dei quarti, quali risultano da sigilli, cui si riferisce la certificazione.

Ogni attestato è valido per una sola operazione di esportazione.

Art. 7.

Qualora il trasporto dal macello alla frontiera avvenga a mezzo di Tir o containers, l'attestato deve riferirsi a tutto il prodotto caricato nel Tir o nel container. Questi devono essere piombati alla presenza di un funzionario della dogana presso la quale è presentata la dichiarazione di esportazione.

In questi casi nella casella n. 4 dell'attestato è obbligatorio indicare il mezzo di trasporto ed i suoi estremi di identificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(885)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1238**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Casoria.

N. 1238. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Casoria (Napoli), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 177

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1239**.

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Lentini.

N. 1239. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Lentini (Siracusa), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Lentini.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 181

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1240**.

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Sulmona.

N. 1240. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Sulmona (L'Aquila), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata a tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Sulmona.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 175

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1241**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Bivona.

N. 1241. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Bivona (Agrigento), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 195

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1242**.

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Martina Franca.

N. 1242. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituita in Martina Franca (Taranto), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, una sezione per geometri presso il locale istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 182

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Solinlegno-Solinferro a r.l., in Sassari, costituita per rogito Scanu in data 31 marzo 1971, rep. n. 11, reg. soc. n. 1991;

2) società cooperativa di consumo della Scuola a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 10 dicembre 1946, rep. n. 10020, reg. soc. n. 664;

3) società cooperativa edilizia Alghè a r.l., in Alghero (Sassari), costituita per rogito De Martini in data 19 luglio 1964, rep. n. 13886, reg. soc. n. 1508;

4) società cooperativa di trasporto San Martino a r.l., in Alghero (Sassari), costituita per rogito Manca in data 24 agosto 1961, rep. n. 58054, reg. soc. n. 1252;

5) società cooperativa di trasporto La Vittoria a r.l., in Alghero (Sassari), costituita per rogito Manca in data 19 maggio 1948, rep. n. 5763, reg. soc. n. 713;

6) società cooperativa di consumo Cooperativa consumo Fertilia a r.l., in Alghero (Sassari), costituita per rogito Manca in data 19 gennaio 1946, rep. n. 4558, reg. soc. n. 618;

7) società cooperativa di produzione e lavoro Il Progresso a r.l., in Alghero (Sassari), costituita per rogito Fadda in data 17 febbraio 1959, rep. n. 129, reg. soc. n. 1144;

8) società cooperativa agricola Cooperativa agricola sarda - CO.AGRI.SA. a r.l., in Colangianus (Sassari), costituita per rogito Campus in data 7 marzo 1968, rep. n. 101018, reg. soc. numero 431;

9) società cooperativa di consumo Maddalenina di consumo a r.l., in La Maddalena (Sassari), costituita per rogito Acciaro in data 1° luglio 1964, rep. n. 2061, reg. soc. n. 324;

10) società cooperativa edilizia Alba a r.l., in La Maddalena (Sassari), costituita per rogito Acciaro in data 4 giugno 1964, rep. n. 2018, reg. soc. n. 338;

11) società cooperativa di produzione e lavoro edile ed affini Pausania a r.l., in Olbia (Sassari), costituita per rogito Campus in data 3 luglio 1960, rep. n. 46021, reg. soc. n. 231;

12) società cooperativa di produzione e lavoro Nova Tecnica a r.l., in Olbia (Sassari), costituita per rogito Campus in data 22 maggio 1968, rep. n. 103060, reg. soc. n. 436;

13) società cooperativa agricola Cooperativa agricola pastorale - Combattenti e reduci di Olmedo a r.l., in Olmedo (Sassari), costituita per rogito Chialdi in data 22 gennaio 1961, rep. n. 16576, reg. soc. n. 1220;

14) società cooperativa di consumo Ermenegildo Invernizzi a r.l., in Chilivani di Ozieri (Sassari), costituita per rogito Luridiana in data 22 ottobre 1945, rep. n. 6343, reg. soc. n. 604;

15) società cooperativa di consumo Proletaria e di Consumo a r.l., in Porto Torres (Sassari), costituita per rogito Maniga in data 7 agosto 1948, rep. n. 11405, reg. soc. n. 716;

16) società cooperativa edilizia La Casa del Sottufficiale a r.l., in Oristano, costituita per rogito Pippia in data 11 febbraio 1954, rep. n. 25096, reg. soc. n. 693;

17) società cooperativa di trasporto Armatoriale Algherese a r.l., in Alghero (Sassari), costituita per rogito Manca in data 28 ottobre 1955, rep. n. 22546, reg. soc. n. 1044;

18) società cooperativa edilizia Primavera a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Serra in data 21 maggio 1964, rep. n. 40997, reg. soc. n. 389;

19) società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa artigiana San Salvatore a r.l., in Bolotana (Nuoro), costituita per rogito Fede in data 2 dicembre 1968, rep. n. 8865, reg. società n. 1159;

20) società cooperativa di produzione e lavoro Marmi-Orosei a r.l., in Orosei (Nuoro), costituita per rogito Baldasserini in data 13 gennaio 1969, rep. n. 19510, reg. soc. n. 486;

21) società cooperativa di produzione e lavoro SO.CO.METAL a r.l., in Silanus (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 9 novembre 1969, rep. n. 11303, reg. soc. n. 1204;

22) società cooperativa edilizia Luna Verde a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Porru in data 22 luglio 1971, rep. n. 5824, reg. soc. n. 5388;

23) società cooperativa edilizia Libertas a r.l., in Selargius (Cagliari), costituita per rogito Loi in data 10 luglio 1972, rep. n. 64134, reg. soc. n. 5610;

24) società cooperativa edilizia Ricordami a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Porru in data 19 novembre 1970, rep. n. 4111, reg. soc. n. 5107;

25) società cooperativa edilizia Serpentara a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 25 giugno 1973, rep. n. 113883, reg. soc. n. 6050;

26) società cooperativa agricola Vivai Suprano a r.l., in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Marassi in data 28 dicembre 1977, rep. n. 190, reg. soc. n. 8341;

27) società cooperativa edilizia San Lorenzo a r.l., in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Macciotta in data 6 febbraio 1964, rep. n. 61250, reg. soc. n. 3603;

28) società cooperativa agricola Fede e Speranza a r.l., in Pula (Cagliari), costituita per rogito Atzori in data 13 gennaio 1948, reg. soc. n. 1533;

29) società cooperativa edilizia Speranza a r.l., in San Sperate (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 17 maggio 1975, rep. n. 12572, reg. soc. n. 7107;

30) società cooperativa di produzione e lavoro Artigiana Senorbiesi a r.l., in Senorbì (Cagliari), costituita per rogito Vacca in data 4 marzo 1976, rep. n. 15089, reg. soc. n. 7484;

31) società cooperativa edilizia Mont'Arrubiu a r.l., in Soleminis (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 14 aprile 1975, rep. n. 12459, reg. soc. n. 7085.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Nova Flavia a r.l., in Roma, costituita per rogito Vitti in data 26 luglio 1975, rep. n. 60109, reg. soc. n. 2959/75;

2) società cooperativa di produzione e lavoro I Musicanti a r.l., in Roma, costituita per rogito Francesco Salerno in data 25 luglio 1977, rep. n. 48795, reg. soc. n. 3858/77;

3) società cooperativa edilizia Fire Place a r.l., in Roma, costituita per rogito Vomero in data 9 luglio 1971, rep. n. 98932, reg. soc. n. 2543/71;

4) società cooperativa edilizia Mintaka 59 a r.l., in Roma, costituita per rogito Cardelli in data 26 aprile 1972, rep. n. 12745, reg. soc. n. 2020/71;

5) società cooperativa edilizia Olimpo a r.l., in Roma, costituita per rogito Lanciotti in data 10 dicembre 1971, rep. numero 23095, reg. soc. n. 126/72;

6) società cooperativa di produzione e lavoro Collettivo Teatro Sud a r.l., in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 11 settembre 1974, rep. n. 47440, reg. soc. n. 4510/74;

7) società cooperativa di produzione e lavoro Emmegieffe - Teatrale cinematografica a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 24 ottobre 1973, rep. n. 105456, reg. società n. 5556/73;

8) società cooperativa edilizia Roma 1975 a r.l., in Roma, costituita per rogito Giustozzi in data 18 marzo 1974, repertorio n. 185169, reg. soc. n. 1552/74;

9) società cooperativa edilizia Casa Mia III a r.l., in Ostia-Lido (Roma), costituita per rogito De Angeli coadiutore di Lorusso Caputi in data 18 novembre 1971, rep. n. 135494, registro soc. n. 139/72;

10) società cooperativa edilizia Val di Sangro a r.l., in Roma, costituita per rogito Salerno in data 29 novembre 1976, rep. n. 46437, reg. soc. n. 4881/76;

11) società cooperativa edilizia Phormium Tenahx a r.l., in Roma, costituita per rogito Finazzi in data 4 febbraio 1970, rep. n. 336, reg. soc. n. 611/70;

12) società cooperativa edilizia Horti Esperantiae a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 23 dicembre 1969, rep. n. 48515, reg. soc. n. 476/70;

13) società cooperativa edilizia Mafalda 1970 a r.l., in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 5 marzo 1970, rep. n. 19154/6488, reg. soc. n. 1152/70;

14) società cooperativa edilizia Brigata Maiella a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 7 luglio 1969, repertorio n. 17567, reg. soc. n. 2023/69;

15) società cooperativa edilizia Pegaso a r.l., in Roma, costituita per rogito De Angelis coadiutore di Lorusso Caputi in data 17 giugno 1971, rep. n. 119672, reg. soc. n. 2467;

16) società cooperativa edilizia Magnolia 1970 a r.l., in Roma, costituita per rogito Trojano in data 15 ottobre 1970, rep. n. 22769, reg. soc. n. 3210/70;

17) società cooperativa edilizia Dipierre 100 a r.l., in Roma, costituita per rogito Raiti in data 3 aprile 1975, rep. n. 40997, reg. soc. n. 1968/75;

18) società cooperativa mista Empe - Edizioni musicali e politiche europee a r.l., in Roma, costituita per rogito Bandini in data 5 marzo 1975, rep. n. 97239, reg. soc. n. 1071/75;

19) società cooperativa edilizia Primavera '75 a r.l., in Roma, costituita per rogito Laurora in data 21 marzo 1974, rep. n. 30383, reg. soc. n. 2263/74;

20) società cooperativa edilizia Il Fagiano Primo a r.l., in Roma, costituita per rogito Sergi coadiutore di Ventura in data 17 aprile 1974, rep. n. 13685, reg. soc. n. 2338/74;

21) società cooperativa edilizia Issurai 1062 a r.l., in Roma, costituita per rogito Franci in data 30 luglio 1971, rep. n. 142327, reg. soc. n. 2682/71;

22) società cooperativa edilizia Mintaka 44 a r.l., in Roma, costituita per rogito Cardarelli in data 28 luglio 1971, rep. numero 10578, reg. soc. n. 3515/71;

23) società cooperativa edilizia Gran Sasso 2000 a r.l., in Roma, costituita per rogito Salerno in data 22 marzo 1976, rep. n. 44659, reg. soc. n. 1559/76;

24) società cooperativa edilizia Concasa a r.l., in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 11 novembre 1970, repertorio n. 6434, reg. soc. n. 3300/70;

25) società cooperativa edilizia Domus Prospera a r.l., in Roma, costituita per rogito Sandulli coadiutore di Marini in data 22 luglio 1970, rep. n. 17735, reg. soc. n. 2626/70;

26) società cooperativa edilizia Pincio a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 20 novembre 1973, rep. n. 60976, reg. soc. n. 4945/73;

27) società cooperativa edilizia Cortina 76 a r.l., in Roma, costituita per rogito Massacci in data 29 marzo 1974, rep. numero 35148, reg. soc. 1768/74;

28) società cooperativa edilizia Cometa 73 a r.l., in Roma, costituita per rogito Checchi in data 18 gennaio 1974, rep. numero 12070, reg. soc. n. 1067/74;

29) società cooperativa edilizia Casa Mia a r.l., in Roma, costituita per rogito De Angelis coadiutore di Lorusso Caputi in data 1° luglio 1971, rep. n. 121406, reg. soc. n. 2580/71;

30) società cooperativa mista S.M.A.C. - Società di mutua assistenza tra consumatori a r.l., in Roma, costituita per rogito Campanini in data 14 maggio 1975, rep. n. 22257, reg. soc. numero 1826/75.

(763)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento dell'ufficio di presidenza di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1982 sulla proposta del Ministro della sanità, previa deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 gennaio 1982, l'ufficio di presidenza dell'istituto neurologico Carlo Besta, persona giuridica di diritto pubblico, è stato conferito al comm. rag. Arturo Robba.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1982 sulla proposta del Ministro della sanità, previa deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 gennaio 1982, l'ufficio di presidenza dell'istituto per lo studio e la cura dei tumori « Fondazione Senatore Pascale » di Napoli, persona giuridica di diritto pubblico, è stato conferito all'avvocato Rosario Rusciano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1982 sulla proposta del Ministro della sanità, previa deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 gennaio 1982, l'ufficio di presidenza dell'istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori di Genova, persona giuridica di diritto pubblico, è stato conferito al prof. Eolo Parodi.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1982 sulla proposta del Ministro della sanità, previa deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 gennaio 1982, l'ufficio di presidenza degli istituti ortopedici « Rizzoli » di Bologna, persona giuridica di diritto pubblico, è stato conferito al prof. Francesco Antonio Manzoli.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1982 sulla proposta del Ministro della sanità, previa deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 gennaio 1982, l'ufficio di presidenza dell'ospedale infantile « Pie Fondazioni Burlo Garofolo e Alessandro ed Aglaia De Manussi », persona giuridica di diritto pubblico, è stato conferito all'avvocato Mario Bercè.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1982 sulla proposta del Ministro della sanità, previa deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 gennaio 1982, l'ufficio di presidenza dell'istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, persona giuridica di diritto pubblico, è stato conferito al sig. Giuseppe Abbondanza.

(807)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal titolare della ditta Confezioni B.M., in Figline Valdarno

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 42.994.000 dovuto dal signor Borgioli Lorenzo, titolare della ditta Confezioni B.M. è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(782)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 28 maggio 1981 il notaio dott. Giacomo Salvatore Benintende, esercente e residente in Roma, è stato accreditato per le operazioni su titoli da eseguire presso la Direzione generale del debito pubblico.

(865)

Quarta estrazione per l'ammortamento di speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il giorno 9 marzo 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sette serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 e 1978/1988 di cui al decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877 e decreto ministeriale 10 gennaio 1977; decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103 e decreto ministeriale 4 maggio 1977; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 2 maggio 1976, n. 183 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; legge 22 dicembre 1973, n. 825 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; legge 7 marzo 1973, n. 69, decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 7 maggio 1973, n. 244 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 546 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 30 aprile 1969, n. 153 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il successivo giorno 10 marzo, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quarta estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1982.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(870)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Corso dei cambi del 16 febbraio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1278,450	1278,450	—	1278,450	1278,50	1278,45	1278,550	1278,450	1278,450	1278,45
Dollaro canadese	1049,850	1049,850	—	1049,850	1049 —	1049,85	1049,800	1049,850	1049,850	1049,85
Marco germanico	533,150	533,150	—	533,150	533 —	533,10	533,140	533,150	533,150	533,15
Fiorino olandese	486,450	486,450	—	486,450	486,30	486,45	486,550	486,450	486,450	486,45
Franco belga	31,313	31,313	—	31,313	31,30	31,30	31,313	31,313	31,313	31,30
Franco francese	210,120	210,120	—	210,120	210 —	210,10	210,050	210,120	210,120	210,15
Lira sterlina	2342,300	2342,300	—	2342,300	2339 —	2342,30	2342,450	2342,300	2342,300	2342,30
Lira irlandese	1876,750	1876,750	—	1876,750	1875 —	—	1879 —	1876,750	1876,750	—
Corona danese	162,970	162,970	—	162,970	162,75	162,97	162,991	162,970	162,970	163 —
Corona norvegese	212,980	212,980	—	212,980	212,70	212,98	212,950	212,980	212,980	213 —
Corona svedese	219,800	219,800	—	219,800	219,50	219,80	219,800	219,800	219,800	219,80
Franco svizzero	667,740	667,740	—	667,740	666 —	667,70	667,590	667,740	667,740	667,75
Scellino austriaco	76,080	76,080	—	76,080	76 —	76,05	76,080	76,080	76,080	76,05
Escudo portoghese	18,500	18,500	—	18,500	18,30	18,30	18,500	18,500	18,500	18,35
Peseta spagnola	12,618	12,618	—	12,618	12,60	12,60	12,618	12,618	12,618	12,60
Yen giapponese	5,308	5,308	—	5,308	5,30	5,30	5,308	5,308	5,308	5,30
E.C.U.	1307,090	1307,090	—	1307,090	—	—	1307,090	1307,090	1307,090	—

Media dei titoli del 16 febbraio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	36.800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,150
» 5,50 % » » 1968-83	89,825
» 5,50 % » » 1969-84	83,625
» 6 % » » 1970-85	77,125
» 6 % » » 1971-86	73 —
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	74,100
» 9 % » » 1976-91	69,250
» 10 % » » 1977-92	78,175
» 12 % (Beni Esteri 1980)	64,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	61,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,925
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,775
» » » » 1- 5-1979/82	99,675
» » » » 1- 5-1980/82	99,700
» » » » 1- 6-1980/82	99,575
» » » » 1- 7-1979/82	99,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,725
» » » » 1- 8-1980/82	99,725
» » » » 1-10-1979/82	99,450
» » » » 1-10-1980/82	99,375
» » » » 1-12-1980/82	99,300
» » » » 1- 1-1980/83	99,950
» » » » 1-10-1980/83	99,250
» » » » 1- 3-1981/84	98,950
» » » » 1- 4-1981/84	99,025
» » » » 1- 6-1981/84	98,825
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	98,575
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	99,075
» » » 15 % 1- 1-1983	96,650
» » » 18 % 1- 7-1983	99,900
» » » 12 % 1-10-1983	88,350
» » » 12 % 1- 1-1984	87,350
» » » 12 % 1- 4-1984	85,475
» » » 12 % 1-10-1984	83,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 febbraio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1278,500
Dollaro canadese	1049,825
Marco germanico	533,145
Fiorino olandese	486,500
Franco belga	31,313
Franco francese	210,085
Lira sterlina	2342,375
Lira irlandese	1877,875
Corona danese	162,980
Corona norvegese	212,965
Corona svedese	219,800
Franco svizzero	667,665
Scellino austriaco	76,065
Escudo portoghese	18,425
Peseta spagnola	12,616
Yen giapponese	5,307
E.C.U.	1307,090

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1982.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo, dovranno pervenire al Ministro di grazia e giustizia non oltre il giorno 31 marzo 1982.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente consiglio dell'ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai tribunali e alle corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per Cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2.400 per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonché delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti, alle ore 8 *antimeridiane*:

17 *maggio* 1982: *ricorso per Cassazione in materia civile;*
19 *maggio* 1982: *ricorso per Cassazione in materia penale;*
21 *maggio* 1982: *ricorso in materia amministrativa.*

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente, a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 14 dicembre 1981

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1982
Registro n. 5 *Giustizia, foglio n.* 313

(867)

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1982

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), e successive modificazioni ed integrazioni; nonché il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sull'imposta di bollo e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1982.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritte e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;

b) il diritto commerciale;

c) il diritto e procedura penale;

d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 24, 25, 26 *e* 27 *maggio* 1982 *alle ore* 9 *antimeridiane.*

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 30 marzo 1982.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con la indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2) e 3) del comma precedente un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto ai termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 19 dicembre 1981

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1982
Registro n. 6 *Giustizia, foglio n.* 140

(866)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di rettifica della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di due posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 41-42 dell'8-15 ottobre 1981, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 giugno 1981, con cui è stata disposta la rettifica del decreto ministeriale 16 febbraio 1981, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di due posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 16 marzo 1978.

(810)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

Con decreto del presidente della giunta regionale 23 ottobre 1981, la commissione giudicatrice del concorso riservato, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo, è stata così costituita:

Presidente:

Sacristani Ottavia, funzionario della carriera direttiva dell'assessorato regionale alla sanità.

Componenti:

Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia, funzionario medico;

Barbuzzi dott. Pasquale, funzionario in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità, funzionario amministrativo;

Cavalli dott. Giacomo, primario medico presso l'ospedale di Calcinate;

Marchesi dott. Mario, primario chirurgo presso l'ospedale di Alzano Lombardo;

Sighinolfi dott. Luigi, medico condotto del comune di Seriate.

Segretario:

Lumina rag. Gianfranco, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo.

(826)

Commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo

Con decreto del presidente della giunta regionale 5 maggio 1981, la commissione giudicatrice del concorso riservato, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo, è stata così costituita:

Presidente:

Sacristani Ottavia, funzionario della carriera direttiva dell'assessore regionale alla sanità.

Componenti:

Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;

Barbuzzi dott. Pasquale, funzionario in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità;

Paganoni dott. Alberto, primario ostetrico dell'ospedale civile di Trescore Balneario;

Manzoni dott. Arturo, specialista in ostetricia esercente la professione in Bergamo;

Cattaneo Clementina, ostetrica condotta in Ponteranica (Bergamo).

Segretario:

Lumina rag. Gianfranco, funzionario in servizio presso il servizio medico provinciale di Bergamo.

(827)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di reumatologia con specializzazione in pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(109/S)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(114/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente di dietetica presso l'ospedale mauriziano di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di dietetica presso l'ospedale mauriziano di Torino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(117/S)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI IN MILANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di oncologia clinica « C » per l'attività di curieterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di oncologia clinica « C » per l'attività di curieterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(110/S)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(116/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 20, IN CHIAVENNA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione amministrativa dell'ente in Chiavenna (Sondrio).

(115/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 30, IN SERIATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Presidio ospedaliero di Seriate:

un posto di assistente dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Presidio ospedaliero di Trescore Balneario:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. di Seriate (Bergamo).

(119/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 47, IN MANTOVA

Concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale presso il presidio ospedaliero di Mantova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale presso il presidio ospedaliero di Mantova.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del presidio ospedaliero di Mantova.

(108/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 46, IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Concorso ad un posto di primario ortopedico presso l'ospedale civile di Castiglione delle Stiviere

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ortopedico presso l'ospedale civile di Castiglione delle Stiviere.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

(107/S)

REGIONE CAMPANIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 59, IN VALLO DELLA LUCANIA

Concorso ad un posto di primario di malattie infettive presso il presidio ospedaliero « S. Luca » di Vallo della Lucania.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di malattie infettive presso il presidio ospedaliero « S. Luca » di Vallo della Lucania.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Vallo della Lucania (Salerno).

(118/S)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 10, IN ORVIETO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale presso il presidio ospedaliero di Orvieto

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale presso il presidio ospedaliero di Orvieto (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Orvieto (Terni).

(112/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 48 del 18 febbraio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale generale regionale « Miulli », in Acquaviva delle Fonti: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di esperto in citogenetica.

Regione autonoma della Valle d'Aosta: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale.

Ospedale regionale specializzato per malattie infettive « D. Cotugno », in Napoli: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico emotrasfusionale.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1982, n. **4**.

Contributi regionali per la costruzione e l'ammodernamento di impianti igienico-sanitari di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 15 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a comuni e loro consorzi e comunità montane, fino all'80% del costo delle opere, per la costruzione ed ammodernamento di impianti di acquedotto, fognatura, depurazione, smaltimento e trattamento delle acque e smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi, di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, inserito con l'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 2.

La concessione del contributo è subordinata alle priorità indicate nel programma regionale per il risanamento delle acque.

Art. 3.

L'erogazione del contributo avverrà con le modalità stabilite dalla legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata la spesa complessiva di L. 10.838.400.000 per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui L. 1.625.800.000 per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria XI - il cap. 8394 con la denominazione: « Contributi in conto capitale a comuni, loro consorzi e comunità montane per la costruzione e l'ammodernamento di impianti di acquedotto, fognatura, depurazione, smaltimento e trattamento delle acque e smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi » e con lo stanziamento complessivo di L. 10.838.400.000 per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui L. 1.625.800.000 per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di L. 10.838.400.000 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 9 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 gennaio 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1982, n. **5**.

Rifinanziamento di opere di bonifica montana di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 15 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTERVENTI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE FORESTALE

Art. 1.

Per le finalità indicate dagli articoli 39 e 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio 1981, l'ulteriore spesa di lire 4.500 milioni da utilizzare per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

I contributi di cui al comma precedente possono essere utilizzati anche ad integrazione dei contributi concessi dalla Comunità economica europea ai sensi del regolamento n. 78/1760/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 a favore di comuni e delle comunità montane, al fine di raggiungere la copertura del 90% della spesa ammessa.

Titolo II

SPESE PER OPERE DI BONIFICA MONTANA

Art. 2.

Per le finalità previste dalla legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio 1981, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni.

Titolo III

NORME FINANZIARIE

Art. 3.

La spesa di lire 4.500 milioni autorizzata con il precedente art. 1 fa carico al cap. 8837 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 — istituito ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e dell'art. 13 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 6, con decreto dell'assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, n. 1 del 2 febbraio 1981 — il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 4.500 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 4.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 16 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 4.

La spesa di lire 500 milioni autorizzata con il precedente art. 2 fa carico al cap. 8833 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 — istituito ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e dell'art. 13 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 6, con decreto dell'asses-

sore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, n. 7 del 25 febbraio 1981 — il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 17 - dell'elenco n. 5 allegato ai piano ed al bilancio medesimi).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 gennaio 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1982, n. 6.

Provvedimenti per favorire l'apertura, il miglioramento e la manutenzione di strade e piste forestali, nonché per la riconversione boschiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 15 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546, ad erogare contributi, sovvenzioni e concorsi sulle spese che le province, le comunità montane, i comuni e loro consorzi, gli enti pubblici, le cooperative ed i privati coltivatori, proprietari o conduttori singoli od associati, abbiano sostenuto per l'apertura, il miglioramento la manutenzione di strade e piste forestali aventi lo scopo di migliorare il rendimento qualitativo e quantitativo delle produzioni boschive.

I benefici di cui al precedente comma possono altresì essere concessi ai medesimi destinatari per le spese sostenute nella riconversione delle specie legnose al fine del miglioramento qualitativo e quantitativo dei boschi di rispettiva pertinenza.

Art. 2.

La misura del contributo di cui all'articolo precedente è determinata nei limiti seguenti:

a) sino al 98% nei confronti delle province, comunità montane, comuni e loro consorzi, enti pubblici;

b) sino al 90% nei confronti di cooperative e di privati coltivatori, comunque associati al fine di attuare in forma collettiva la coltivazione, il taglio e la commercializzazione della produzione boschiva;

c) sino al 75% nei confronti dei privati coltivatori, proprietari o conduttori.

Art. 3.

Le domande di contributo, corredate, ove del caso, dalla deliberazione dell'ente che autorizza l'iniziativa e da una relazione tecnico finanziaria sulle finalità, l'utilità e l'importo delle iniziative stesse, debbono pervenire agli ispettorati ripartimentali delle foreste, competenti per territorio, entro il 31 marzo 1982.

L'ammissione al contributo ed il riparto dei relativi fondi avverrà con delibera della giunta regionale.

Per la liquidazione del contributo, i beneficiari provvederanno a fornire adeguata documentazione delle spese comunque sostenute.

Gli ispettorati ripartimentali delle foreste provvederanno, mediante proprio personale, a valutare la congruità delle spese e la regolare esecuzione dei lavori ammessi a contributo.

Art. 4.

Sono comunque ammessi ai benefici previsti dalla presente legge le iniziative avviate in data non anteriore al 1° gennaio 1981.

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per l'esercizio 1981, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 13 - categoria XI - il cap. 8921 con la denominazione: «Contributi, sovvenzioni e concorsi sulle spese per favorire l'apertura, il miglioramento e la manutenzione di strade e piste forestali, nonchè per la riconversione boschiva, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546» e con lo stanziamento di lire 5.500 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 5.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981, e precisamente:

per lire 2.500 milioni dalla rubrica n. 3 - partita n. 18 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;

per le restanti lire 3.000 milioni della rubrica n. 3 - partita n. 74 del sopraspecificato elenco n. 5, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n 12 con D.A.F. n. 3/RAG. del 18 febbraio 1981.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 gennaio 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1982, n. 7.

Provvidenze straordinarie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 15 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire prontamente alle aziende agricole — ivi comprese le cooperative che allevano bestiame — che hanno subito gravi danni alle strutture e/o alle produzioni a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1981 di fare fronte alla conseguente diminuzione di reddito, potranno essere concessi — nelle zone delimitate dalla giunta regionale a termini dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 — contributi negli interessi sui prestiti di soccorso al fine di ridurre il tasso a carico del prestatario alla misura del 4% annuo posticipato.

I prestiti di cui al precedente comma saranno commisurati — secondo parametri stabiliti dalla giunta regionale — alla superficie aziendale condotta e al numero di capi di bestiame bovino allevati e potranno essere concessi sino all'importo di lire 10 milioni. Avranno la durata massima di dodici mesi e sono cumulabili con prestiti di esercizio per la conduzione aziendale agevolati a termini di altre leggi regionali.

Coloro che beneficiano dei prestiti agevolati di cui al presente articolo dovranno estinguere l'operazione, totalmente o per un importo pari al nuovo prestito ottenibile, in dipendenza di calamità verificatasi nel medesimo anno, di un prestito ad ammortamento quinquennale a termini degli articoli 5 o 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364 o di altra legge regionale avente le medesime finalità della predetta legge.

Art. 2.

Le domande volte a beneficiare della provvidenza di cui all'articolo precedente dovranno essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro sessanta giorni dalla pubblica-

zione del citato decreto di delimitazione e comunque entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notarietà relativa alla consistenza aziendale.

I prestiti potranno essere erogati dagli istituti ed enti abilitati al credito agrario dietro nulla-osta rilasciato dagli ispettorati stessi.

Alla concessione e contestuale liquidazione del contributo negli interessi si provvederà sulla base di elenchi trimestrali presentati dagli istituti mutuanti. Il calcolo degli interessi semplici verrà effettuato conteggiando i giorni intercorrenti, in base all'anno commerciale, dal giorno dell'erogazione o sconto della cambiale al giorno dell'estinzione compresi.

Le operazioni suddette fruiscono delle agevolazioni di ogni tipo previste per i prestiti agrari di esercizio — ivi comprese quelle di cui all'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 — e sono garantite da privilegi ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dal Fondo interbancario di garanzia, secondo quanto dispone l'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 3.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7379 con la denominazione: « Contributi negli interessi su prestiti di durata non superiore a dodici mesi a favore di aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1981 » e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 1 miliardo si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1954 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 gennaio 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1982, n. 8.

Disciplina dei trasporti pubblici locali nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e norme di attuazione dei titoli II e III della legge 10 aprile 1981, n. 151.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 15 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1974, N. 47

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82, è sostituito dal seguente:

« I trasporti pubblici locali comprendono i servizi di linea adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ed offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti, con esclusione dei servizi di trasporto di competenza dello Stato.

Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia le linee di trasporto pubblico locale si suddividono in:

1) regionali;
2) comprensoriali.

Sono regionali:

a) le linee che collegano località della Regione comprese in due o più bacini di traffico, di cui al precedente art. 3;

b) le linee di gran turismo, aventi esclusivamente finalità di collegamento turistico nel territorio regionale;

c) le linee di carattere speciale e straordinario, anche se svolte in un solo bacino di traffico attivate in casi di emergenza o di calamità ovvero per particolari esigenze o in situazioni eccezionali di carattere economico sociale.

Per motivi di funzionalità le linee regionali possono essere delegate ai consorzi di bacino di traffico con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali, sentiti i consorzi di bacino interessati ».

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come modificato dall'art. 4 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82, è sostituito dal seguente:

« Sono comprensoriali:

a) le linee che si svolgono intregralmente nell'ambito di un bacino di traffico, salvo quelle di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

b) le linee che collegano un bacino di traffico con determinate località sedi di stazioni ferroviarie, situate in un comune confinante con il bacino di traffico stesso.

Ai fini e per gli effetti della presente legge, le linee regionali, delegate ai consorzi di bacino di traffico, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4, sono considerate comprensoriali.

La rete delle linee comprensoriali in ciascun bacino di traffico deve essere coordinata alla rete delle linee regionali e, secondo direttive della Regione, alle reti stabilite o da stabilirsi negli altri bacini.

Le linee comprensoriali possono essere urbane o extraurbane.

Sono classificate urbane:

le linee caratterizzate da alta frequenza di corse, che si svolgono nell'ambito di centri abitati anche se appartenenti a comuni diversi, purchè sussista una sostanziale continuità di insediamenti edilizi;

le linee che collegano uno o più comuni contermini ad un comune capoluogo di provincia, oppure ad un comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti, anche quando non sussista totale continuità di insediamenti edilizi, purché le linee medesime siano caratterizzate da altro indice di pendolarità e di frequenza da un limitato percorso complessivo nonché dall'applicazione della tariffa urbana, strutturata in due o più tratte.

Sono classificate extraurbane tutte le altre linee ».

Art. 3.

L'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come modificato dall'art. 5 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82, è sostituito dal seguente:

« All'ordinato svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale provvedono:

a) l'amministrazione regionale, tramite la direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, per le linee regionali, salvo quelle delegate ai consorzi di bacino;

b) i consorzi di bacino, per le linee comprensoriali nonchè per le linee regionali delegate ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 4.

Le linee regionali di cui al precedente art. 4 sono gestite in regime di concessione da aziende pubbliche o private; le linee comprensoriali di cui all'art. 5 sono gestite mediante aziende speciali, comunali o consortili, oppure in regime di concessione da aziende pubbliche o private».

Art. 4.

L'art. 16 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come modificato dall'art. 8 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82, è sostituito dal seguente:

« Il piano regionale dei trasporti, in armonia con gli indirizzi della programmazione economica-sociale e della pianificazione territoriale regionale ed in attuazione dei medesimi:

a) definisce la rete delle linee regionali di trasporto pubblico locale;

b) stabilisce le singole unità di gestione, costituite da una o più linee regionali;

c) enuncia le direttive ed i criteri cui devono conformarsi i piani comprensoriali dei trasporti.

Il piano regionale dei trasporti è deliberato dalla giunta regionale, su proposta del presidente della giunta stessa o dell'assessore delegato alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali, di concerto con l'assessore alla pianificazione ed al bilancio, previo parere del comitato regionale di cui all'art. 26 e sentita la commissione consiliare competente ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come modificato dall'art. 9 della legge 27 luglio 1978, n. 82, è sostituito dal seguente:

« Il piano comprensoriale dei trasporti:

a) definisce la rete delle linee comprensoriali di trasporto pubblico locale;

b) stabilisce le singole unità di gestione per i servizi di cui alla precedente lettera *a*) ».

Art. 6.

Il punto 4) del primo comma dell'art. 27 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come modificato dall'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 24 e dell'art. 12 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82, è sostituito dal seguente:

« Il direttore regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali ».

Art. 7.

A partire dal 1° gennaio 1982 sono abrogati:

il secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47;

l'art. 33 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9 e dall'art. 13 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82;

l'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come modificato dall'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 24, dall'art. 4 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 2 e dall'art. 16 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82.

TITOLO II

NORME DI ATTUAZIONE DEI TITOLI II E III DELLA LEGGE 10 APRILE 1981, N. 151

Capo I

ESERCIZIO E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI TRASPORTI PUBBLICI E LOCALI

Art. 8.

L'amministrazione regionale predispone e adotta, con le procedure di cui al successivo art. 9, il programma annuale per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, allo scopo di assicurare l'attuazione del piano regionale e dei piani comprensoriali di cui agli articoli 16 e 17 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche ed integrazioni, nonchè il migliore svolgimento dei servizi in essi previsti, sulla base di una previsione economico-finanziaria ispirata a criteri di rigorosa ed efficiente gestione.

Alla realizzazione di tale programma si provvede con i mezzi finanziari assegnati dallo Stato alla Regione attraverso l'apposito Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, previsto dal titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151.

A tal fine la Regione, in collaborazione con i consorzi di bacino di traffico di cui all'art. 7 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche ed integrazioni, con gli enti locali e con le aziende di trasporto, compie annualmente le rilevazioni necessarie ai fini della determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 9.

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 8, la giunta regionale, sentiti i consorzi di bacino di traffico nonchè il comitato di cui all'art. 26 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche e integrazioni, entro il 15 ottobre di ciascun anno ed entro il limite delle somme assegnate annualmente dallo Stato alla Regione sul Fondo nazionale di cui al titolo II della legge 10 aprile 1981, n 151, delibera:

1) il programma annuale per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale per l'anno successivo, riferito al territorio regionale nel suo complesso ed alle unità di gestione, ovvero, in via transitoria, agli altri servizi in concessione provvisoria, e formulato con le seguenti determinazioni economico-finanziarie:

a) il costo economico standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, distinto per categorie e modi di trasporto e per condizioni territoriali ed ambientali in cui essi vengono svolti;

b) le tariffe, ordinarie e di abbonamento, per i servizi di linea extraurbani nonchè, in concorso con gli enti locali interessati, le tariffe per i servizi urbani, comprese le eventuali agevolazioni a determinate categorie di utenti;

c) i ricavi presunti derivanti dai proventi tariffari nonché da altri introiti di qualsiasi tipo connessi all'esercizio dei servizi svolti;

d) l'ammontare dei contributi da corrispondere alle aziende per i servizi svolti, secondo la suddivisione di cui alla precedente lettera *a*);

2) l'eventuale assestamento del programma annuale di esercizio relativo all'anno in corso, verificando e modificando, ove necessario, le determinazioni economico-finanziarie di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) contenute nella formulazione iniziale del programma di cui al punto 1), in relazione a situazioni od esigenze sopravvenute.

Art. 10.

In relazione all'elaborazione del programma annuale per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, le commissioni amministratrici delle aziende speciali di trasporto costituite ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, sono tenute a deliberare e trasmettere, entro il 30 settembre di ciascun anno, il proprio bilancio di previsione per l'anno successivo, oltre che ai rispettivi organi comunali, provinciali o consortili per la relativa approvazione di competenza, anche alla direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali ed al competente consorzio di bacino di traffico.

Ai fini della presente legge i consorzi di enti locali, costituiti ai sensi del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e che provvedono alla gestione di servizi di trasporto pubblico locale, sono equiparati alle aziende speciali di trasporto di cui al precedente comma.

I suddetti bilanci di previsione debbono essere redatti conformemente alla vigente normativa in materia, nonchè alle direttive impartite dalla giunta regionale.

Sempre ai medesimi fini ed entro il 30 settembre di ciascun anno, le imprese private concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenute a presentare alla direzione regionale ed ai consorzi di bacino citati, una relazione conforme allo schema approvato dalla giunta regionale e contenente le previsioni economico-finanziarie per l'anno successivo sulla base dei dati di gestione dell'anno precedente e di quello in corso, riferite a ciascuna unità di gestione assegnata ai sensi della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche ed integrazioni, nonchè agli altri servizi, anche in concessione provvisoria.

Le aziende pubbliche di trasporto e le imprese concessionarie private debbono allegare rispettivamente ai propri bilanci di previsione ovvero alla relazione di cui ai commi precedenti, una tabella di raffronto tra i propri costi ed i costi economici standardizzati di cui alla lettera *a*) del punto 1) del precedente art. 9.

Le commissioni amministratrici delle aziende speciali di trasporto sono tenute a deliberare e trasmettere alla direzione regionale ed ai consorzi di bacino citati, entro il 30 aprile di ciascun anno, il conto consuntivo relativo all'anno precedente.

Le aziende speciali di trasporto sono tenute a presentare il proprio conto consuntivo secondo lo schema tipo definito dal Ministro del tesoro ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Le imprese private concessionarie, costituite in società di capitale, sono tenute, a loro volta, a trasmettere alla direzione regionale ed ai consorzi di bacino citati, il proprio bilancio relativo all'anno precedente entro dieci giorni dalla sua approvazione, a termini di legge, da parte dell'assemblea ordinaria. In mancanza dell'approvazione da parte dell'assemblea, viene trasmesso entro il termine medesimo di bilancio con la relativa relazione predisposta dal consiglio di amministrazione.

Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, le suddette imprese che, sempre a termini di legge, abbiano ancora provveduto alla formazione del bilancio, sono tenute a trasmettere comunque alla direzione regionale e ai consorzi di bacino citati, entro il 15 maggio di ciascun anno, un rendiconto economico-finanziario provvisorio, relativo ai servizi in concessione svolti nell'anno precedente.

Le imprese private concessionarie, individuali o costituite in forma di società di persone, sono tenute a trasmettere il proprio inventario, redatto nei termini di legge, entro dieci giorni dalla scadenza fissata dalla medesima.

Le altre imprese concessionarie che, a termini di legge, non siano obbligate alla redazione del bilancio o dell'inventario sono tenute a trasmettere, entro il 30 aprile di ciascun anno, un rendiconto economico-finanziario relativo ai servizi in concessione esercitati nell'anno precedente.

Le aziende di trasporto, pubbliche e private, sono altresì tenute a fornire tutte le informazioni di carattere tecnico, gestionale e finanziario, relative ai servizi esercitati che fossero richieste dalla direzione regionale e dai consorzi di bacino citati.

Art. 11.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale, i contributi stabiliti dal programma annuale di cui al primo comma del precedente art. 9.

Per le aziende concessionarie di servizi di linea extraurbani i contributi suddetti tengono anche conto degli oneri di cui all'art. 17 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82.

I contributi di esercizio sono concessi a favore delle aziende di trasporto, pubbliche e private, le quali:

a) abbiano osservato le vigenti disposizioni statali e regionali in materia di servizi pubblici di linea;

b) abbiano effettuato regolarmente la gestione delle linee, salvo modifiche o interruzioni conseguenti a provvedimenti adottati dalle autorità competenti.

Inoltre i contributi di cui al precedente articolo possono venire concessi:

per i collegamenti di carattere speciale e straordinario di cui alla lettera *c*), terzo comma, dell'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come sostituito dall'art. 1 della presente legge, in rapporto ai servizi effettivamente prestati;

per le percorrenze effettuate, esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione, dalle aziende concessionarie di servizi di linea interregionali.

Le line regionali di gran turismo di cui alla lettera *b*), terzo comma, dell'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come sostituito dall'art. 1 della presente legge, sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al presente articolo.

L'erogazione dei contributi alle singole aziende viene effettuata attraverso i consozi di bacino di traffico:

in via preventiva, a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, in conformità al programma annuale di cui al punto 1) del precedente art. 9, mediante rate anticipate fino all'80 % dell'ammontare dei contributi medesimi;

con successivo saldo, posteriormente al 15 ottobre di ciascun anno, per la rimanente parte dei contributi medesimi, in conformità al programma annuale, eventualmente assestato come previsto dal punto 2) del precedente art. 9.

L'ammontare complessivo dei contributi di esercizio di cui al comma precedente non può superare in nessun caso il finanziamento annualmente assegnato dallo Stato alla Regione attraverso il Fondo nazionale di cui al titolo II della legge 30 aprile 1981, n. 151.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi restano a carico delle singole aziende di trasporto, pubbliche e private.

Gli enti locali e i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende speciali di trasporto che eccedano i contributi, con i mezzi dei propri bilanci, senza la possibilità di rimborso da parte dello Stato e della Regione.

Capo II

INVESTIMENTI NEL SETTORE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Art. 12.

In conformità con il piano regionale ed i piani comprensoriali di cui agli articoli 16 e 17 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione regionale predispone e adotta:

1) il programma pluriennale di rinnovo e potenziamento del materiale rotabile impiegato per i servizi di trasporto pubblico locale;

2) il programma pluriennale di intervento per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale.

I programmi suddetti costituiscono progetti organici di sviluppo, ai sensi dell'art. 6 terzo comma, e dell'art. 13 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente la programmazione regionale, e vengono aggiornati annualmente in relazione ai mezzi finanziari disponibili.

All'attuazione dei programmi suddetti si provvede con i mezzi finanziari assegnati dallo Stato alla Regione attraverso il Fondo nazionale per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, previsto dal titolo III della legge 10 aprile 1981, n. 151. Il programma pluriennale di cui al punto 1) tiene altresì conto dell'utilizzazione dei mezzi finanziari di cui agli articoli 13 e 48 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27.

Art. 13.

In conformità al programma di cui al punto 1) del precedente articolo, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle aziende di trasporto pubbliche e private, contributi fino al 70 % della spesa, I.V.A. compresa, ritenuta ammissibile per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica, di tipo unificato, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, nonchè di altri mezzi di trasporto terrestre di persone.

La spesa ammissibile per i vari tipi di veicoli da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale nonchè le modalità di erogazione del contributo sono determinate dalla giunta regionale in sede di assegnazione dei contributi.

I veicoli di trasporto acquistati con i contributi del presente articolo:

1) debbono essere dotati, a cura delle aziende beneficiarie del contributo, di apposito contrassegno stabilito dalla direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali;

2) debbono essere adibiti, da parte delle aziende beneficiarie, esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche ed integrazioni;

3) non possono essere alienati senza il preventivo assenso dell'amministrazione regionale.

Il presente articolo sostituisce l'art. 41 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 20.

La misura dei contributi già concessi ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 20, sui fondi di cui agli articoli 13 e 48 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27 può essere elevata, con deliberazione della giunta regionale, fino alla misura massima prevista dal presente articolo.

Art. 14.

In conformità al programma di cui al punto 2) del precedente art. 12 l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 75 % della spesa ritenuta ammissibile, a favore dei consorzi di bacino di traffico, degli enti locali e dei loro consorzi, delle aziende pubbliche di trasporto e fino al 40 % della spesa ritenuta ammissibile a favore delle imprese concessionarie private, per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento ed il completamento di infrastrutture, di impianti fissi, di officine-deposito con le relative attrezzature, di autostazioni, di pensiline, di tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l'acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.

Capo III

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 15.

Nei casi di violazione delle norme contenute nella presente legge e delle altre norme che disciplinano i trasporti pubblici locali, si applicano le sanzioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonchè le relative modalità di accertamento, irrogazione ed esazione; gli organi regionali rispettivamente competenti sono quelli indicati nella legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 16.

Per le finalità previste dal precedente art. 11, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1982, al titolo I - sezione IV - rubrica n. 2 - direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, categoria IV, il cap. 515 con la denominazione « Contributi di esercizio alle aziende di trasporto pubbliche e private ai sensi degli articoli 6 e 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 » e con lo stanziamento di lire 106 miliardi.

Al predetto onere di lire 106 miliardi si fa fronte con l'entrata di pari importo prevista, ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto.

A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1982, al titolo II - categoria X - rubrica n. 1 - il cap. 635 con la denominazione « Assegnazioni sul Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle imprese di trasporto pubbliche e private » e con lo stanziamento di lire 106 miliardi.

Art. 17.

In relazione al disposto di cui al precedente art. 11, settimo comma, lo stanziamento del cap. 504 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 — pari a lire 19.400 milioni relativamente agli esercizi 1982 e 1983 — viene ridotto a zero ed il citato capitolo viene conseguentemente soppresso.

In relazione al disposto del precedente comma e dell'art. 9, quinto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, viene conseguentemente ridotto di pari importo lo stanziamento del cap. 650 dello stato di previsione dell'entrata del piano medesimo.

Art. 18.

In relazione al disposto del precedente art. 13, la denominazione del cap. 5554 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981 viene così modificato: « Contributi alle aziende di trasporto pubbliche e private per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica nonché di altri mezzi di trasporto terrestre di persone ».

Art. 19.

Per le finalità previste dal precedente art. 13, viene icritto sul cap. 5562 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 l'ulteriore stanziamento complessivo di lire 19.565 milioni, di cui lire 9.365 milioni per l'esercizio 1982 e lire 10.200 milioni per l'esercizio 1983.

Nell'esercizio 1984 verrà iscritto sul corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo l'importo di lire 10.200 milioni.

In relazione al dispositivo del precedente art. 13 la denominazione del citato cap. 5562 viene così modificata: « Contributi alle aziende di trasporto pubbliche e private per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica nonchè di altri mezzi di trasporto terrestre di persone - fondi statali ».

Art. 20.

Per le finalità previste dal precedente art. 14, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981 viene istituito, al titolo II - sezione IV - rubrica n. 2 - direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria XI - il cap. 5591 con la denominazione: « Contributi per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento ed il completamento di infrastrutture e di impianti fissi al servizio del trasporto pubblico locale e di officine-deposito con le relative attrezzature » e con lo stanziamento complessivo di lire 5.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio 1981, lire 1.000 milioni per l'esercizio 1982 e lire 2.500 milioni per l'esercizio 1983.

Nell'esercizio 1984 verrà iscritto sul corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo l'importo di lire 2.500 milioni.

Art. 21.

All'onere complessivo di lire 25.065 milioni previsto dai precedenti articoli 19 e 20 si fa fronte:

per lire 2.000 milioni per l'esercizio 1981 iscritti sul cap 5591 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981 istituito con il precedente art. 20, mediante storno di pari importo dal cap. 5562 del medesimo stato di previsione;

per le restanti lire 23.065 milioni, per il piano, con l'entrata di pari importo prevista, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico del Fondo nazionale per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, sul cap. 630 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 23.065 milioni.

Alla spesa prevista per l'esercizio 1984 si fa fronte con l'assegnazione statale di pari importo sul capitolo di bilancio regionale per l'esercizio medesimo corrispondente al citato cap. 630 dell'entrata.

Art. 22.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi di esercizio a favore dei servizi di carattere speciale e straordinario di cui al terzo comma, lettera *c*), dell'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, con le procedure e le modalità di cui al precedente art. 11.

Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per il piano 1981-83, per il periodo relativo agli esercizi 1982 e 1983.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1982, al titolo I - sezione IV - rubrica n. 2 - direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria IV - il cap. 516 con la denominazione: « Contributi per i servizi di trasporto di carattere speciale e straordinario » e con lo stanziamento di lire 200 milioni.

Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 1953 del medesimo stato di previsione.

Art. 23.

Gli stanziamenti iscritti sui capitoli di cui agli articoli 19 e 20 della presente legge potranno venire apportunatamente modificati, con legge di approvazione del bilancio regionale o con legge di variazione al medesimo, in relazione alle diverse determinazioni eventualmente adottate dallo Stato per i diversi esercizi in ordine alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico del Fondo nazionale per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Nella fase di prima attuazione del titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151, le commissioni amministratrici delle aziende pubbliche di trasporto nonché le imprese concessionarie private sono tenute a provvedere agli adempimenti di cui al primo e rispettivamente quarto comma del precedente art. 10 entro il 28 febbraio 1982; la giunta regionale, a sua volta, delibera per l'anno 1982 il programma annuale di cui al punto 1) del precedente art. 9 entro il 31 marzo 1982.

Nell'esercizio 1982 l'amministrazione regionale, in attesa dell'attuazione degli adempimenti di cui al capo I del titolo II della presente legge, è autorizzata ad erogare alle singole aziende pubbliche ed alle imprese private esercenti i servizi di trasporto pubblico locale anticipazioni trimestrali sui contributi di cui al precedente art. 11, commisurate all'ammontare complessivo delle somme concesse alle aziende ed imprese medesime, per l'anno 1981, dallo Stato a titolo di copertura delle perdite

di gestione ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, dalla Regione a titolo di contributi ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della legge regionale 8 luglio 1981, n. 41, nonchè dagli enti locali sui propri bilanci.

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 gennaio 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1982, n. 9.

Attribuzione all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura di fondi da erogare, con obbligo di restituzione, ad organismi associativi in particolare situazione di difficoltà e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, attuativa della legge « quadrifoglio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 15 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, nell'esercizio finanziario 1981, la spesa di L. 2.650.277.463 per la concessione da parte dell'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole nonché di consorzi di bonifica che versino in particolare stato di difficoltà al fine di ripianarne la passività.

Per passività, ai soli fini dell'applicazione della presente legge, si intende:

ogni forma di operazione creditizia derivante da finanziamenti bancari a breve, medio o lungo termine in essere alla data del 31 agosto 1981;

i prestiti da soci, cioè tutti quegli apporti — escluso il capitale sociale — risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

le perdite di esercizio, risultanti dall'ultimo bilancio approvato anche se trasportate da esercizi precedenti, per la copertura delle quali non sia stato contratto finanziamento bancario di cui in precedenza.

Non saranno considerate passività ripianabili i prestiti o i mutui assistiti da concorso pubblico negli interessi.

La giunta regionale con propria deliberazione stabilirà direttive e criteri per l'attuazione di tali interventi.

Le cooperative ed i consorzi, per fruire della provvidenza, dovranno impegnarsi a rimborsare all'ente di sviluppo l'importo ottenuto — a decorrere dal ventiquattresimo mese successivo a quello dell'erogazione del medesimo — in dieci quote annuali.

La somma come sopra reintroitata dall'E.R.S.A. verrà restituita alla Regione in dieci quote annuali proporzionate ai versamenti effettuati dai beneficiari. I predetti dovranno altresì versare direttamente all'E.R.S.A., a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'ente, un importo pari al 5 % della quota annuale rimborsata, importo che resterà all'E.R.S.A.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente art. 1, viene istituito nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981 al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XIII il cap. 7454 con la denominazione: « Anticipazione all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti straordinari a cooperative e consorzi di bonifica » e con lo stanziamento di L. 2.650.277.463 per l'esercizio 1981.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della *Corte costituzionale, senza supplementi ordinari*:
annuale .... L. **72.000**
semestrale .... L. **40.000**

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... L. **100.000**
semestrale .... L. **55.000**

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. **96.000**
semestrale .... L. **53.000**

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. **85.000**
semestrale .... L. **47.000**

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*;
annuale .... L. **165.000**
semestrale .... L. **92.000**

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. **30.000**

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. **28.000**

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. **400**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. **450**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. **450**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. **65.000**
Abbonamento semestrale .... L. **35.000**

Un fascicolo L. **400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Al predetto onere di L. 2.650.277.463 si provvede mediante utilizzo — ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 — della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980, con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

Per il rimborso dell'anticipazione prevista dal precedente art. 1, viene istituito «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario 1981-83, con decorrenza dall'esercizio 1982, al titolo III - rubrica n. 1 - categoria XVI - il cap. 915 con la denominazione: «Rientri delle anticipazioni concesse all'E.R.S.A. per la concessione di finanziamenti straordinari a cooperative e consorzi di bonifica».

Art. 3.

E' autorizzata, nell'esercizio 1982, la spesa di lire 400 milioni per la concessione, da parte dell'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia, di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole che gestiscono caseifici realizzati nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 1976, in attuazione dei programmi previsti dall'art. 8 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e con le provvidenze previste dal regolamento comunitario n. 1505/76 del 12 ottobre 1976.

L'agevolazione di cui al comma precedente potrà essere, altresì, concessa anche a favore di altre cooperative del medesimo comparto che rinnovino i propri impianti al fine di migliorare la lavorazione del latte e la commercializzazione dei prodotti.

La giunta regionale con propria deliberazione stabilirà direttive e criteri per l'attuazione di tali interventi.

Le cooperative dovranno impegnarsi a rimborsare all'ente di sviluppo l'importo ottenuto in dieci quote annuali a decorrere dal ventiquattresimo mese successivo a quello dell'erogazione del medesimo e dovranno altresì versare direttamente all'E.R.S.A. un importo pari al 5 % della quota rimborsata a titolo di rimborso spese sostenute dal predetto ente.

La provvidenza di cui al presente articolo non pregiudica l'eventuale titolo della cooperativa a fruire di provvidenze creditizie o contributive per far fronte alle spese di gestione.

La somma sopra reintroitata dall'E.R.S.A. verrà restituita alla Regione in dieci quote annuali proporzionate ai versamenti effettuati dalle cooperative, restando all'ente l'anzidetto rimborso spese.

Art. 4.

Per le finalità di cui al precedente art. 3, viene istituito nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981 al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XIII - il cap. 7455 con la denominazione: «Anticipazione all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti straordinari a cooperative agricole che gestiscono caseifici» e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante utilizzo — ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 — della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980, con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

Per il rimborso dell'anticipazione prevista dal precedente art. 3, viene istituito «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario 1981-83, con decorrenza dall'esercizio 1982, al titolo III - rubrica n. 1 - categoria XVI - cap. 916 con la denominazione: «Rientri delle anticipazioni concesse all'E.R.S.A. per la concessione di finanziamenti straordinari a cooperative agricole che gestiscono caseifici».

Art. 5.

Nel primo comma dell'art. 25 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, recante «Norme per l'attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984», al punto 3), dopo le parole «agricoltura», sono aggiunte le parole «e/o acquacoltura».

Inoltre l'ultimo comma del predetto articolo è sostituito dal seguente:

«I contributi di cui ai precedenti commi possono aggiungersi alle provvidenze accordate dalla Comunità economica europea, in base ai regolamenti della medesima, e possono essere concessi anche se le opere siano iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè in epoca posteriore alla data dell'avviso di ricevimento della domanda da parte della commissione della Comunità».

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 gennaio 1982

COMELLI

(592)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820500)